

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio, del 2 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia** 1
- Regolamento (CE) n. 1602/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 20
- Regolamento (CE) n. 1603/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane 22
- Regolamento (CE) n. 1604/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna 23
- Regolamento (CE) n. 1605/2001 della Commissione, del 3 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2001 che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali 24
- ★ **Direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio** 25

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Commissione

2001/602/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 luglio 2001, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia [notificata con il numero C(2001) 2351]** 47

2



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1601/2001 DEL CONSIGLIO
del 2 agosto 2001**

che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 230/2001 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio («CFA») originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni esportatori della Repubblica ceca e della Turchia.
- (2) Non sono state istituite misure provvisorie sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea («Corea») e della Malaysia poiché i margini di dumping constatati per questi paesi erano di entità minima.

2. Procedimento successivo

- (3) Dopo la comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali era stata decisa l'istituzione di misure provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato le proprie osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (4) La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive.

- (5) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare:

- a) l'istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di CFA originarie di Repubblica ceca, Russia, Thailandia e Turchia e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio;
- b) la chiusura del procedimento relativo alle importazioni di CFA originarie di Corea e Malaysia senza l'istituzione di misure.

- (6) È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare osservazioni sui fatti comunicati.

- (7) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state modificate di conseguenza.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

- (8) Il regolamento provvisorio descriveva il prodotto in esame come costituito da cavi di ferro o acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, la cui sezione trasversale massima è superiore a 3 mm, anche muniti di accessori (indicati dall'industria come «cavi di fili d'acciaio» o «CFA»).
- (9) Alcune parti interessate hanno riaffermato che i CFA dovrebbero essere suddivisi in due gruppi. Alcune di esse distinguono tra CFA per applicazioni generali e CFA ad alte prestazioni, mentre altre distinguono tra i cavi standard per applicazioni generali e i cavi per applicazioni speciali. È stato argomentato che questi cavi non possono essere considerati un prodotto unico se si tiene conto delle loro diverse caratteristiche fisiche e tecniche, dei diversi modi di produzione, dell'assenza di un grado significativo d'interscambiabilità, di mercati di sbocco diversi e dell'assenza di una concorrenza rilevante.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.

- (10) A questo proposito va notato in primo luogo che, benché siano prodotti in un'ampia gamma di tipi diversi, con certe differenze fisiche e tecniche, tutti i CFA possiedono le stesse caratteristiche fisiche di base (cioè i fili d'acciaio che formano il trefolo, i trefoli che avvolti intorno all'anima formano il cavo e l'anima stessa) e le stesse caratteristiche tecniche fondamentali (tutti i cavi hanno un determinato numero di fili in un trefolo, un determinato numero di trefoli in un cavo, un dato diametro e una data costruzione). I CFA che si trovano alle due estremità della gamma non sono interscambiabili, ma quelli dei gruppi contigui lo sono. Si è pertanto concluso che esisteva una certa sovrapposizione e una certa concorrenza tra CFA di gruppi diversi. Inoltre, prodotti dello stesso gruppo possono avere applicazioni differenti.
- (11) Secondariamente, la distinzione tra CFA per applicazioni generali e i CFA ad alte prestazioni si basa sull'uso cui sono destinati i cavi, ossia vi sono CFA adatti a vari impieghi e CFA che possono essere impiegati solo in applicazioni specifiche. Va rilevato che le parti interessate non sono state in grado di dimostrare l'esistenza di una chiara linea di demarcazione tra questi due gruppi. Inoltre, la distinzione in questione non tiene conto del fatto che vi sono gruppi contigui nei quali i CFA per applicazioni generali sono in concorrenza diretta con i CFA per applicazioni speciali e i due prodotti sono perciò interscambiabili.
- (12) Infine, la distinzione tra CFA standard e CFA speciali viene fatta per differenziare i cavi che sono stati fabbricati secondo uno standard (ISO, DIN ecc.) da quelli che non vi corrispondono («CFA speciali», che sono talvolta cavi standard modificati), indipendentemente dall'uso specifico dei cavi. Le caratteristiche fisiche e tecniche di base sono però le stesse, che si tratti di cavi standard o speciali. Nei gruppi contigui inoltre i CFA standard competono con i CFA speciali, poiché possono essere impiegati per le stesse applicazioni; i due prodotti sono pertanto interscambiabili.
- (13) Alla luce delle considerazioni che precedono, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 9 a 13 del regolamento provvisorio sono confermate.

2. Prodotto simile

- (14) Nel regolamento provvisorio si era concluso che i CFA prodotti e venduti sul mercato comunitario dall'industria comunitaria erano simili ai CFA esportati nella Comunità dai paesi interessati e a quelli prodotti e venduti sui mercati interni dei paesi interessati. Analogamente, i CFA prodotti e venduti sul mercato interno della Corea erano simili ai CFA originari della Russia ed esportati nella Comunità.
- (15) Alcune parti interessate hanno sostenuto che i CFA venduti nella Comunità dall'industria comunitaria non erano simili a quelli importati dai paesi interessati. In particolare si è argomentato che i CFA importati dai paesi in questione erano principalmente destinati ad applicazioni generali, mentre quelli venduti dall'industria comunitaria erano prevalentemente cavi ad alte prestazioni. Di conseguenza, se un procedimento era giustificato, doveva riguardare solo i CFA per applicazioni generali. È stato anche chiesto di escludere dal campo di
- applicazione delle misure i CFA destinati a progetti particolari poiché l'industria comunitaria ne è praticamente il fornitore esclusivo sul mercato comunitario.
- (16) A questo proposito si rileva che nei procedimenti anti-dumping il prodotto in esame e il prodotto simile sono definiti facendo riferimento alle caratteristiche fisiche, tecniche e/o chimiche di base e all'uso fondamentale. Dopo aver definito il prodotto in esame, ossia il prodotto fabbricato nei paesi interessati ed esportato nella Comunità, si deve esaminare se il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e il prodotto fabbricato e venduto dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono simili al prodotto in esame. In questo contesto, il fatto che un determinato tipo di prodotto non sia fabbricato nella Comunità è irrilevante.
- (17) Per quanto riguarda specificamente i CFA destinati a progetti particolari, che sono ideati secondo le esigenze dei clienti e fabbricati in base a contratti spesso aggiudicati con gare di appalto, va notato che possiedono anch'essi le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base degli altri CFA. Ad ogni modo, anche se l'industria comunitaria è in una posizione di evidente vantaggio in termini di prossimità, va sottolineato che i produttori esportatori in questione possono partecipare alle gare d'appalto.
- (18) Si è concluso pertanto che le caratteristiche fisiche e tecniche di base e l'uso fondamentale dei CFA importati dai paesi interessati e di quelli prodotti e venduti nella Comunità dall'industria comunitaria sono simili.
- (19) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze di cui ai considerando da 14 a 16 del regolamento provvisorio.

C. DUMPING

1. Metodo generale

a) Valore normale

- (20) Alcuni produttori esportatori che hanno cooperato hanno contestato il metodo usato per determinare l'importo relativo ai profitti da aggiungere ai costi di fabbricazione e alle spese generali, amministrative e di vendita nei casi in cui il valore normale è stato costruito. Secondo i produttori esportatori della Russia e della Thailandia che hanno cooperato, la Commissione, calcolando i profitti netti totali solo in base alle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali e non al fatturato totale realizzato sul mercato interno con le vendite del prodotto in esame, ha aumentato esageratamente il margine di profitto. Secondo il produttore esportatore ceco che ha cooperato, la Commissione avrebbe dovuto escludere le vendite interne di tipi di CFA il cui volume rappresentava meno del 5 % del volume dello stesso tipo di prodotto esportato nella Comunità. Poiché i prezzi di tali vendite non sono di solito presi in considerazione per determinare il valore normale in quanto non abbastanza rappresentativi, dovrebbero essere esclusi anche dal calcolo del margine di profitto.

(21) A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»), l'importo relativo ai profitti deve basarsi sui dati attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile, nel corso di normali operazioni commerciali, sul mercato interno del paese esportatore, ove tali dati siano disponibili. Non ha pertanto senso esprimere il margine di profitto in base ad una serie di dati comprendenti vendite che non possono essere prese in considerazione perché sono state effettuate al di fuori di normali operazioni commerciali. Da ciò consegue anche che, una volta stabilito che le vendite del prodotto simile sul mercato interno sono rappresentative ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento di base, è opportuno tener conto di tutte le vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Inoltre, l'importo del profitto utilizzato per costruire il valore normale viene calcolato al livello della società e del prodotto simile. Le vendite di un determinato modello effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali possono contenere risultati ineguali quando la quantità di tali vendite non è rappresentativa rispetto al volume delle esportazioni. Non si tiene perciò conto dei prezzi di queste vendite, in quanto non rappresentativi, ai fini della determinazione del valore normale di un modello comparabile esportato. L'incidenza di dati potenzialmente non rappresentativi è neutralizzata aggregando al livello di società le vendite di tutti i modelli venduti sul mercato interno, a condizione che le vendite totali effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali siano superiori al 5 % delle esportazioni nella Comunità.

(22) Inoltre, il produttore esportatore thailandese che ha cooperato ha messo in dubbio che il margine di profitto risultante dall'applicazione del suddetto metodo fosse congruo. Il margine di profitto è stato calcolato applicando rigorosamente il metodo appropriato ai dati forniti dal produttore in questione.

(23) Le richieste sono state pertanto respinte.

(24) Alla luce delle considerazioni che precedono, le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 18 a 25 e da 68 a 70 del regolamento provvisorio sono confermate.

b) *Prezzo all'esportazione e confronto*

(25) In mancanza di nuovi dati sul metodo generale utilizzato per determinare il prezzo all'esportazione e sul confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 26 a 28 del regolamento provvisorio.

c) *Margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta*

(26) È confermato il metodo generale impiegato per determinare il margine di dumping per le società oggetto dell'inchiesta di cui al considerando 29 del regolamento provvisorio.

(27) Va notato che, nei casi in cui un produttore esportatore ha esportato più di un tipo di prodotto nella Comunità, la media ponderata di tutti i margini di dumping è stata determinata calcolando il dumping relativo a ciascun tipo senza annullare le differenze negative tra il valore normale e il prezzo all'esportazione constatate riguardo a singoli tipi.

d) *Margine di dumping per le società che non hanno cooperato*

(28) In mancanza di nuovi dati sul metodo generale utilizzato per determinare il margine di dumping residuo, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 30 a 34 del regolamento provvisorio.

2. Repubblica ceca

(29) In mancanza di nuove informazioni in merito alla non cooperazione di un produttore esportatore della Repubblica ceca, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio.

a) *Valore normale*

(30) Dopo l'istituzione di misure provvisorie, ŽDB a.s. ha presentato osservazioni supplementari riguardo alla ripartizione delle spese generali, amministrative e di vendita. Tali spese sono state riviste detraendo le voci per le quali, a giudizio della Commissione, è stato sufficientemente provato che non sono collegate alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

b) *Prezzo all'esportazione*

(31) ŽDB a.s. ha sostenuto che per determinare il suo prezzo all'esportazione non si doveva tener conto delle esportazioni nella Comunità effettuate tramite l'esportatore ad essa collegato. La società ha argomentato che tale esportatore non esportava più CFA nella Comunità da quando, nel settembre 2000 (dopo la conclusione del PI), essa aveva smantellato uno dei suoi stabilimenti, il quale produceva la maggior parte dei CFA venduti dall'esportatore collegato durante il PI.

(32) Questa argomentazione non ha potuto essere accettata. Gli sviluppi che si producono al di fuori del PI possono essere presi in considerazione solo eccezionalmente nel caso l'imposizione di un dazio antidumping in base al PI si dimostri manifestamente inadeguata. Si può tener conto di tali sviluppi solo se i loro effetti sono palesi, incontestati, duraturi, non soggetti a manipolazione e non sono dovuti ad un intervento deliberato delle parti interessate. Il semplice fatto che uno degli stabilimenti di produzione sia stato chiuso non impedisce all'esportatore collegato di vendere i CFA prodotti nell'altro stabilimento di ŽDB a.s. Va rilevato infatti che tale esportatore ha occasionalmente venduto i CFA prodotti nell'altro stabilimento durante il PI. Si è concluso pertanto che non erano soddisfatte le condizioni per tener conto della presunta cessazione delle esportazioni di CFA da parte dell'esportatore collegato ai fini della determinazione del prezzo all'esportazione di ŽDB a.s.

(33) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 38 del regolamento provvisorio.

c) *Confronto*

(34) ŽDB a.s. ha contestato l'adeguamento del 5 % per la commissione fittizia dedotta dai prezzi applicati dall'esportatore collegato a clienti indipendenti della Comunità, affermando che non si riferiva al pagamento di una commissione reale. Essa ha sostenuto anche che l'esportatore collegato avrebbe dovuto essere trattato come il reparto esportazione di ŽDB a.s. Poiché le due società erano collegate e formavano un'unica entità economica, la deduzione di una commissione fittizia non era giustificata.

(35) L'inchiesta ha stabilito che l'esportatore collegato non sostituisce il reparto esportazione di ŽDB a.s. Quest'ultimo provvede in effetti anche direttamente all'esportazione di prodotti senza ricorrere all'esportatore collegato. Un equo confronto al livello franco fabbrica richiede la deduzione dai prezzi applicati dall'esportatore collegato agli acquirenti indipendenti della Comunità di una commissione fittizia per il ruolo commerciale addizionale svolto dall'esportatore collegato, che può essere considerato analogo a quello di un rivenditore operante in base ad una commissione. L'adeguamento del 5 % è stato di conseguenza mantenuto.

(36) ŽDB a.s. ha chiesto un adeguamento del valore normale costruito, per tener conto dei costi d'imballaggio, poiché tali costi erano inclusi nelle spese generali, amministrative e di vendita ed era stato effettuato un adeguamento del prezzo all'esportazione per il costo delle bobine. La Commissione ha appurato che le presunte differenze nei costi d'imballaggio compresi nel prezzo all'esportazione e nel valore normale al livello franco fabbrica non esistevano. Infatti, gli importi indicati per il trasporto, l'assicurazione e l'imballaggio nell'ambito delle spese generali, amministrative e di vendita non comprendevano costi d'imballaggio, poiché erano uguali agli importi corrispondenti unicamente al trasporto interno e all'assicurazione, per i quali era ugualmente stato chiesto un adeguamento. Anche presupponendo che ŽDB a.s. abbia ommesso di distinguere tra i costi di trasporto, di assicurazione e d'imballaggio quando ha chiesto un adeguamento del valore normale, la richiesta in questione non era giustificata dal momento che un adeguamento era stato operato nei confronti dell'importo indicato per il trasporto interno e l'assicurazione. Di conseguenza la richiesta è stata respinta.

(37) L'adeguamento per i costi di trasporto di un'operazione è stato modificato utilizzando i costi effettivamente sostenuti, dato che nella fase provvisoria, in assenza di altre informazioni, era stato basato su una stima.

(38) Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 39 e 40 del regolamento provvisorio, fatte salve le correzioni sopra descritte.

d) *Margine di dumping*

(39) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(40) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

— ŽDB a.s.: 30,7 %.

(41) In mancanza di nuove informazioni in proposito, il metodo applicato per determinare il margine di dumping residuo, illustrato al considerando 43 del regolamento provvisorio, è confermato. Su questa base il margine di dumping residuo definitivo è pari a 47,1 %.

3. Repubblica di Corea

a) *Valore normale*

(42) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del valore normale, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 45 a 49 del regolamento provvisorio.

b) *Prezzo all'esportazione*

(43) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 50 del regolamento provvisorio.

c) *Confronto*

(44) In mancanza di nuove informazioni sul metodo applicato per il confronto, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 51 a 54 del regolamento provvisorio.

d) *Margine di dumping*

(45) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.

(46) Dopo una revisione dei calcoli, i margini di dumping stabiliti in via definitiva, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

— Kiswire Ltd: 0 %

— Chung Woo Rope Co.: 0 %

— DSR Wire Corp.: 0 %.

(47) Al considerando 57 del regolamento provvisorio si affermava che, in base a un confronto con i dati riportati da Eurostat, i tre produttori esportatori che avevano cooperato rappresentavano verosimilmente l'insieme delle esportazioni coreane nella Comunità del prodotto in esame. Il denunziante ha sostenuto che i produttori

coreani che non hanno cooperato all'inchiesta avevano in realtà esportato nella Comunità durante il PI e ha affermato di conseguenza che poteva essere necessario istituire un dazio residuo. La Commissione ha successivamente confermato che effettivamente almeno un produttore che non aveva cooperato aveva esportato nella Comunità durante il PI.

- (48) Benché il livello della cooperazione fosse elevato, si è constatato che un produttore aveva deliberatamente ommesso di cooperare, cosicché il margine di dumping residuo è stato fissato al livello del margine di dumping più elevato, determinato per le operazioni rappresentative dei produttori esportatori che hanno cooperato.
- (49) Infine, è stata ricalcolata anche la media ponderata del margine di dumping della Corea. A tal fine ha dovuto essere stimata, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base, la quota delle esportazioni nella Comunità effettuate dai produttori esportatori che non hanno cooperato. Sono stati utilizzati per far ciò dati ottenuti nel corso di un procedimento precedente relativo allo stesso prodotto. Il margine di dumping per la Corea, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è inferiore al 2 %. Ne consegue che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, l'inchiesta relativa alla Repubblica di Corea può essere chiusa.

4. Malaysia

a) Valore normale

- (50) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del valore normale, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 59 e 60 del regolamento provvisorio.

b) Prezzo all'esportazione

- (51) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 61 del regolamento provvisorio.

c) Confronto

- (52) In mancanza di nuove informazioni sul metodo applicato per il confronto, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 62 e 63 del regolamento provvisorio.

d) Margine di dumping

- (53) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.
- (54) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:

— Kiswire Sdn. Bhd.: 0 %.

- (55) Il denunziante ha argomentato che i produttori malesi che non hanno cooperato all'inchiesta possono aver esportato nella Comunità durante il PI. Non essendo stata presentata alcuna prova a sostegno di tale affermazione, la Commissione non ha potuto confermare se vi siano effettivamente state esportazioni nella Comunità di produttori che non hanno cooperato durante il PI.
- (56) Le risultanze provvisorie riportate al considerando 66 del regolamento provvisorio sono perciò confermate. Di conseguenza, a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, l'inchiesta relativa alla Malaysia può essere chiusa.

5. Thailandia

a) Valore normale

- (57) In mancanza di nuove informazioni sul metodo di determinazione del valore normale, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 68 e 70 del regolamento provvisorio.

b) Prezzo all'esportazione

- (58) Il produttore esportatore che ha cooperato ha obiettato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i dati sul margine di profitto comunicati dai suoi importatori collegati per costruire il prezzo all'esportazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Detto produttore ha argomentato che gli importatori ad esso collegati hanno operato anche in qualità d'importatori indipendenti del prodotto simile originario di paesi terzi e che si dovevano utilizzare i margini di profitto ottenuti con tali operazioni.
- (59) L'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base esige tuttavia che il margine di profitto utilizzato per costruire il prezzo all'esportazione sia congruo. Va notato che uno degli importatori collegati in questione non aveva realizzato profitti e che quelli dell'altro importatore collegato rappresentavano solo lo 0,8 % del fatturato. Questi livelli di profitto non potevano essere considerati congrui, soprattutto se confrontati con i margini di profitto indicati dagli importatori indipendenti che hanno cooperato nel quadro di un precedente procedimento relativo allo stesso prodotto.
- (60) C'è da chiedersi inoltre se il margine di profitto ottenuto da un importatore collegato nel suo presunto ruolo d'importatore indipendente possa essere considerato attendibile, dato che esso sarà con ogni probabilità influenzato dalle vendite effettuate a prezzi di trasferimento tra parti collegate.
- (61) In considerazione di quanto precede, le risultanze provvisorie di cui al considerando 71 del regolamento provvisorio sono confermate.

c) *Confronto*

- (62) Il produttore esportatore che ha cooperato ha affermato che il metodo utilizzato dalla Commissione per adeguare il valore normale dei tipi di prodotto proposti dal produttore esportatore come molto simili e portarli così ad un livello paragonabile al prezzo all'esportazione non era corretto, poiché comprendeva, oltre alla differenza nei costi di fabbricazione, un importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti che non doveva essere incluso.
- (63) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, l'importo dell'adeguamento per le differenze nelle «caratteristiche fisiche» del prodotto corrisponde ad un'adeguata stima del valore di mercato della differenza. Pertanto, la stima adeguata non può essere limitata alle differenze nei costi di fabbricazione e deve comprendere anche un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti.
- (64) In base alle considerazioni che precedono, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 72 e 73 del regolamento provvisorio.

d) *Margine di dumping*

- (65) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.
- (66) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
— Usha Siam Steel Industries Public Company Ltd: 28,9 %.
- (67) In mancanza di nuove informazioni sul metodo utilizzato per determinare il margine di dumping residuo, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 76 del regolamento provvisorio e su questa base il margine di dumping residuo definitivo è pari a 42,8 %.

6. **Turchia**a) *Valore normale e prezzo all'esportazione*

- (68) In mancanza di nuove informazioni sul valore normale e sul prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 78 a 80 del regolamento provvisorio.

b) *Confronto*

- (69) Un produttore esportatore ha presentato nuove prove relative all'adeguamento del valore normale da esso richiesto per un'imposta del 3 % pagata su materie prime importate a condizioni di pagamento dilazionato, che non era riscossa sulle materie prime utilizzate per fabbricare CFA destinati all'esportazione. La Commissione ha ritenuto debitamente provato che l'imposta del 3 % era percepita sulle materie prime incorporate nei CFA venduti sul mercato interno, ma non su quelle incorpo-

rate nei CFA destinati all'esportazione nella Comunità. La richiesta è stata pertanto accettata.

- (70) Un produttore esportatore ha reiterato la sua richiesta di adeguamento del valore normale per differenze relative allo stadio commerciale, motivata dal fatto che tutte le sue esportazioni nella Comunità erano effettuate verso rivenditori, mentre le vendite sul mercato interno erano effettuate verso rivenditori e utilizzatori finali. Sono state fornite nuove spiegazioni e nuove prove, con le quali il produttore esportatore in questione ha cercato di dimostrare che svolgeva funzioni diverse in questi due canali di distribuzione. Le suddette informazioni sono state presentate in una fase molto avanzata dell'inchiesta e non erano mai state menzionate in precedenza, benché, dopo la lettura della risposta al questionario e nuovamente durante gli accertamenti sul posto, fosse stato chiesto se esistessero differenze nella funzione svolta nei confronti degli utilizzatori finali e dei rivenditori nazionali. Nella risposta al questionario, nella risposta alla richiesta d'informazioni supplementari e nelle spiegazioni ricevute durante gli accertamenti sul posto la differenza di prezzo era motivata solo dal fatto che i rivenditori dovevano rivendere il prodotto e non potevano pertanto pagare prezzi al livello dei consumatori. La Commissione ha inoltre verificato nuovamente se vi fossero differenze consistenti nei prezzi, confrontando i prezzi applicati agli utilizzatori finali e ai rivenditori per lo stesso tipo di CFA e nello stesso mese, data l'elevata inflazione esistente in Turchia durante il PI. Il confronto ha rivelato una grande variazione dei prezzi all'interno della stessa categoria di acquirenti nazionali e non ha dimostrato che i prezzi applicati agli utilizzatori finali fossero sensibilmente superiori. In queste circostanze la richiesta è stata respinta e sono pertanto confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 83 del regolamento provvisorio.

- (71) Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie espresse ai considerando 81 e da 83 a 88 del regolamento provvisorio, fatte salve le correzioni sopra descritte.

c) *Margine di dumping*

- (72) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.
- (73) Dopo una revisione dei calcoli, i margini di dumping stabiliti in via definitiva, espressi in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
— Celik Halat ve Tel Sanayii A.S: 55,2 %
— Has Celik ve Halat San Tic A.S: 17,8 %.
- (74) In mancanza di nuove informazioni in proposito, il metodo applicato per determinare il margine di dumping residuo, illustrato al considerando 91 del regolamento provvisorio, è confermato. Su questa base il margine di dumping residuo definitivo è stato fissato allo stesso livello del margine più elevato determinato per le società che hanno cooperato, ossia al 55,2 %.

7. Russia

a) *Aspetti generali*i) *Analisi dello status di economia di mercato*

(75) In mancanza di nuove informazioni a questo proposito, è confermata la risultanza che un produttore esportatore russo non ha cooperato all'inchiesta. Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio, i produttori esportatori che hanno cooperato hanno presentato osservazioni sulla decisione relativa allo status di economia di mercato («SEM»), per lo più reiterando le osservazioni già fatte dopo la comunicazione della decisione che la Commissione intendeva adottare riguardo alle richieste di SEM, alle quali era stato risposto contestualmente alla notifica delle risultanze provvisorie. Poiché la società JSC ChSPZ aveva già avuto la possibilità di esprimersi quando le è stata comunicata la decisione che la Commissione intendeva prendere sul SEM e le sue osservazioni non hanno apportato nuovi elementi o considerazioni che invalidassero le risultanze della Commissione, la decisione relativa al SEM resta in vigore per tutto il periodo dell'inchiesta, a norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base. Le obiezioni sollevate in seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio non avrebbero comunque influito sull'accertamento relativo al SEM.

(76) Il produttore esportatore che ha cooperato ha contestato il rigetto della sua richiesta di SEM in base a tre motivi principali. La società ha sostenuto che: (i) il mancato rispetto del termine di tre mesi per l'accertamento del SEM ledeva le sue legittime aspettative, il suo diritto alla difesa e il principio di buona amministrazione; (ii) la richiesta di compilare tutto il questionario sul dumping (compresi i dati relativi alla determinazione del valore normale) ha imposto alla società un inutile carico di lavoro; (iii) la decisione relativa al SEM è stata basata su un'interpretazione errata dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c) del regolamento di base e su un'interpretazione o un'analisi non corretta della situazione reale del richiedente. In particolare, i costi dei quali si è ritenuto che non riflettessero nel complesso i valori di mercato non erano, secondo la società in questione, relativi ai principali mezzi di produzione; la società disponeva di una serie ben definita di documenti contabili di base (ovvero l'insieme costituito a norma della legislazione russa); i suoi libri contabili erano stati verificati da controllori indipendenti, conformemente alle norme contabili internazionali e le differenze esistenti tra le norme contabili russe e quelle internazionali potevano portare ad un adeguamento o ad una conciliazione dei due sistemi piuttosto che al rifiuto della richiesta di SEM; i pagamenti sotto forma di risarcimento del debito durante il PI erano stati eccezionali, effettuati conformemente ai valori di mercato reali, riguardavano piccoli fattori di costo non connessi al prodotto in esame e non corrispondevano ad un commercio del tipo baratto o di compensazione.

(77) Benché non vi siano dubbi che la Commissione non sia riuscita a formulare una proposta di decisione sul SEM entro tre mesi dall'inizio dell'inchiesta, essa ha comunicato le risultanze alla società appena è stata in grado di farlo, conformemente al principio di buona amministrazione. Il diritto di difesa della società e le sue attese riguardo alla possibilità di esprimersi su tale proposta e di presentare informazioni utili in vista della decisione non sono stati affatto pregiudicati, dato che la società è stata invitata a presentare le sue osservazioni ed eventuali argomenti contrari sulla proposta di decisione relativa al SEM e le è stato accordato un adeguato periodo di tempo per farlo. Essa è stata invitata anche ad esprimersi sulla scelta del paese analogo. Come si è detto, le osservazioni ricevute in risposta alla notifica della decisione relativa al SEM non contenevano nuovi elementi o considerazioni che invalidassero le constatazioni della Commissione.

(78) Si è ritenuto opportuno chiedere la compilazione di un questionario completo per consentire alla Commissione di procedere alla determinazione del valore normale in base ai dati forniti dalla società, qualora fosse riconosciuto a quest'ultima lo status di operatore in economia di mercato. Per quanto riguarda la mole di lavoro necessaria per rispondere al questionario, alcune delle informazioni in esso richieste avrebbero dovuto essere fornite già nella richiesta di riconoscimento del SEM. Ad ogni modo, si è tenuto debitamente conto delle circostanze particolari in cui si trovava la società, che ha beneficiato di due proroghe di una settimana ciascuna del termine iniziale.

(79) Contrariamente a quanto sostenuto dalla società, gli accertamenti sul posto e le informazioni fornite dalla società hanno rivelato che i costi di vari mezzi di produzione importanti non riflettevano nel complesso i valori di mercato. Inoltre, è importante notare che la società dispone di più di una serie di documenti contabili. Essa ha presentato (i) documenti contabili in USD, che erano conformi alle norme internazionali in materia di contabilità ma non erano stati sottoposti a revisione, e (ii) documenti contabili sottoposti a revisione conformemente alle norme russe, che differiscono dalle norme contabili riconosciute a livello internazionale. Benché interrogata varie volte, la società non ha fornito alcun chiarimento su come conciliare le discrepanze constatate tra le due diverse serie di documenti contabili e non ha provato pertanto l'esistenza di un unico insieme di conti. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova del fatto che tali conti fossero stati verificati da controllori indipendenti conformemente alle norme contabili internazionali. Nei documenti contabili in USD relativi al 1998 era menzionata l'esistenza di numerose operazioni «triangolari», ma la società non ha presentato gli stessi documenti per il 1999, che avrebbero consentito di verificare se tale pratica fosse cessata durante il PI. Per una serie significativa di operazioni (spese per l'utilizzo di terreni nel 1999, fornitura idrica, ossia spese generali che riguardano tutti i prodotti) la Commissione ha constatato che i pagamenti erano stati effettuati in parte da un'altra società o erano stati compensati reciprocamente; l'esistenza di questa pratica è stata ammessa dalla società stessa.

- ii) Scelta del paese analogo
- (80) Dopo la pubblicazione del regolamento provvisorio il denunziante ha contestato la scelta della Corea come paese analogo invece della Repubblica ceca. Quest'ultimo paese era stato ipotizzato (insieme al Brasile) come paese analogo appropriato nell'avviso di apertura del procedimento. Il denunziante ha sostenuto che la selezione della Corea favoriva i produttori esportatori russi, come dimostrava la differenza tra i margini di dumping provvisori relativi alla Russia e quelli relativi alla Repubblica ceca. Inoltre, il fatto che i cataloghi dei produttori cechi e russi propongano la stessa gamma di CFA per le vendite sul mercato interno e all'esportazione invaliderebbe la giustificazione indicata al considerando 99 del regolamento provvisorio per non selezionare la Repubblica ceca.
- (81) I motivi per cui si considerava la Corea un paese terzo ad economia di mercato appropriato sono stati comunicati a tempo debito a tutte le parti interessate durante l'inchiesta. Osservazioni sono state ricevute solo dai produttori esportatori interessati, che hanno concordato con la scelta. In assenza di obiezioni la Corea è stata scelta come paese analogo appropriato. Inoltre, il fatto che i cataloghi dei produttori cechi e russi contenessero gli stessi tipi di CFA è poco rilevante nella fattispecie, dato che vi era solo una lieve sovrapposizione tra i tipi di CFA esportati nella Comunità dai produttori esportatori russi e quelli venduti dal produttore esportatore ceco che ha cooperato sul mercato interno durante il PI. Non sono stati avanzati altri argomenti che mettessero in questione l'idoneità della Corea come paese analogo.
- (82) In queste circostanze è stata mantenuta la decisione di utilizzare la Corea come paese analogo appropriato.
- iii) Trattamento individuale
- (83) In mancanza di nuove informazioni sul trattamento individuale, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 101 a 105 del regolamento provvisorio.
- b) *Valore normale*
- (84) Il produttore esportatore che ha cooperato ha obiettato che il ricorso a valori normali costruiti aumentava indebitamente il suo margine di dumping. Esso ha proposto di allargare l'impiego dei prezzi di vendita sul mercato interno applicando in modo più flessibile alcune caratteristiche utilizzate per definire vari modelli e tipi di CFA e aumentando così il numero di tipi venduti sul mercato coreano che sono comparabili ai tipi esportati da tale produttore nella Comunità.
- (85) L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base stabilisce che, nel caso d'importazioni da paesi come la Russia, il valore normale sia determinato in base al prezzo o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato, a meno che un produttore esportatore non soddisfi i criteri indicati alla lettera c) dello stesso paragrafo. Non è stato perciò possibile accogliere la suddetta richiesta.
- (86) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui al considerando 106 del regolamento provvisorio.
- c) *Prezzo all'esportazione*
- (87) In mancanza di nuove informazioni sul prezzo all'esportazione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate al considerando 107 del regolamento provvisorio.
- d) *Confronto*
- (88) Il produttore esportatore che ha cooperato ha contestato l'impiego dei costi del paese analogo per determinare gli adeguamenti dei prezzi all'esportazione relativi al trasporto e ad altri costi collegati (movimentazione, carico e costi accessori). La società ha sostenuto che dovevano essere utilizzati i suoi costi, poiché essi erano fatturati da trasportatori e assicuratori indipendenti e corrispondevano pertanto ai prezzi del mercato. Un tale comportamento sarebbe stato coerente con l'approccio adottato dalla Commissione per gli adeguamenti relativi a commissioni, imballaggio e credito. In subordine, il produttore esportatore in questione ha chiesto che fosse controllato l'adeguamento per i costi di trasporto, da lui considerato non equo.
- (89) La richiesta di basare l'adeguamento sui costi di trasporto e altri costi collegati sostenuti dal produttore esportatore russo non ha potuto essere accolta. Tale produttore non ha infatti ricevuto il trattamento di operatore in economia di mercato; inoltre non ha fornito prove del fatto che tali costi riflettessero il normale gioco delle forze di mercato. L'adeguamento dei costi di trasporto è stato basato sui dati raccolti e verificati nel paese analogo. Come richiesto, il risultato è stato nuovamente verificato e confermato.
- (90) In seguito alla richiesta summenzionata e alla luce delle conclusioni esposte al paragrafo precedente, la Commissione ha riesaminato il suo approccio per quanto riguarda i costi d'imballaggio e ha basato l'adeguamento sui dati ottenuti dal produttore del paese analogo.
- (91) Gli adeguamenti del prezzo all'esportazione per tener conto del credito e di commissioni sono rimasti immutati, poiché non è probabile che siano stati alterati dal contesto economico non di mercato.
- (92) Di conseguenza, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando 108 e 109 del regolamento provvisorio, fatte salve le correzioni sopra descritte.
- e) *Margine di dumping*
- (93) A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, la media ponderata del valore normale di ciascun tipo del prodotto in esame è stata confrontata con la media ponderata del prezzo all'esportazione del tipo di prodotto corrispondente.
- (94) Dopo una revisione dei calcoli, il margine di dumping stabilito in via definitiva, espresso in percentuale del prezzo cif all'importazione franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è il seguente:
— Cherepovetsky Staleprokatny Zavod: 36,1 %.

- (95) In mancanza di nuove informazioni in proposito, il metodo applicato per determinare il margine di dumping residuo, illustrato al considerando 112 del regolamento provvisorio, è confermato. Su questa base il margine di dumping residuo definitivo è pari a 50,7 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

- (96) In mancanza di nuove informazioni sull'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 114 a 120 del regolamento provvisorio.

E. PREGIUDIZIO

1. Raccolta dei dati relativi al pregiudizio

- (97) Alcune parti interessate hanno contestato il metodo adottato dalla Commissione per raccogliere informazioni presso tutta l'industria comunitaria in merito al prodotto in esame per quanto riguarda produzione, capacità, utilizzo delle capacità, vendite, scorte e occupazione e il fatto che essa abbia basato l'analisi dei restanti indicatori di pregiudizio su un campione di società appartenenti all'industria comunitaria. Dette parti hanno sostenuto che tale metodo sembrava insufficiente ad assolvere gli obblighi incombenti alla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (98) La Commissione è giunta alle conclusioni provvisorie valutando tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base e applicando il metodo di campionamento descritto all'articolo 17 dello stesso regolamento. Il campionamento — che è pienamente compatibile con il disposto del suddetto articolo 3, paragrafo 5 — era necessario dato il numero dei denunziati e produttori comunitari sostenitori della denuncia e data la necessità di limitare l'inchiesta ad un congruo numero di parti la cui situazione potesse essere adeguatamente esaminata entro i limiti di tempo disponibili (campione di cinque società). Si noti che né la selezione del campione né la sua rappresentatività sono stati contestati da alcuna delle parti interessate.
- (99) In base alle considerazioni che precedono, è confermato il metodo illustrato ai considerando da 123 a 125 del regolamento provvisorio.

2. Consumo comunitario apparente

- (100) Una parte interessata ha contestato l'affermazione di cui al considerando 128 del regolamento provvisorio, secondo la quale la diminuzione del consumo apparente nel 1999 poteva essere imputata alle vendite delle scorte costituite nel 1998 dagli importatori/operatori commerciali. Tale parte ha argomentato che la diminuzione del consumo apparente era dovuta alla decisione dei settori della navigazione e della pesca della Comunità di acquistare i CFA in paesi terzi senza sdoganarli nella Comunità e alla decisione di una serie d'importatori d'incre-

mentare le vendite di CFA a imprese off-shore di estrazione del petrolio situate al di fuori della Comunità, al fine di evitare gli effetti dell'imposizione di misure anti-dumping.

- (101) Innanzitutto è importante notare che non sono state fornite prove a sostegno di tali affermazioni.
- (102) In secondo luogo, si ricorda che il consumo apparente, ossia il volume delle vendite effettuate dai produttori comunitari più il volume delle importazioni nella Comunità originarie di paesi terzi, non rispecchia necessariamente il consumo reale degli utilizzatori interessati.
- (103) Infine, data l'incidenza molto limitata dei costi dei CFA sui costi totali degli utilizzatori, constatata nel quadro della precedente inchiesta, è improbabile che il settore della pesca e il settore della navigazione abbiano deciso i loro acquisti di CFA in base alla rotta delle loro navi.
- (104) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 126 a 128 del regolamento provvisorio.

3. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione

- (105) In mancanza di nuove informazioni sulla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in questione, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 129 a 132 del regolamento provvisorio.

4. Importazioni dai paesi interessati

a) Volume e quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping

- (106) Il produttore esportatore thailandese ha obiettato che le sue esportazioni nella Comunità sono state irrilevanti per tutto il periodo considerato.
- (107) Le importazioni di CFA originarie della Thailandia rappresentavano l'1,5 % nel 1999 e il 2 % nel PI e non erano, pertanto, irrilevanti ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base. Esse rappresentavano inoltre nel 1999 il 4,6 % e nel PI il 6,5 % del volume delle importazioni comunitarie del prodotto in esame originarie di paesi terzi e si situavano in tal modo al di sopra della soglia del 3 % stabilita dall'accordo antidumping dell'OMC.
- (108) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 133 e 134 del regolamento provvisorio.

b) Prezzi delle importazioni oggetto di dumping

i) Andamento dei prezzi

- (109) In mancanza di nuove informazioni sull'andamento dei prezzi, sono confermate le risultanze provvisorie esposte al considerando 135 del regolamento provvisorio.

- ii) Sottoquotazione dei prezzi
- (110) Una parte interessata ha sostenuto che la doppia conversione effettuata dalla Commissione — dalla valuta della fattura nella valuta nazionale del paese esportatore e da quest'ultima in euro — era contraria all'articolo 2.4.1 dell'accordo antidumping dell'OMC.
- (111) A questo proposito va notato che l'articolo 2.4.1 dell'accordo antidumping dell'OMC non è pertinente per il calcolo della sottoquotazione, bensì solo per la determinazione del dumping. Tuttavia, per eliminare qualsiasi eventuale inaccuratezza dovuta alle due conversioni di valuta, i calcoli di tutti i produttori esportatori sono stati rivisti com'era stato richiesto. I prezzi cif espressi nella valuta indicata dai produttori esportatori sono stati convertiti direttamente in euro applicando gli appropriati tassi di cambio.
- (112) Un produttore esportatore turco ha obiettato che l'adeguamento concessogli per lo stadio commerciale si basava su una scelta impropria dell'importatore, in quanto quest'ultimo non era mai stato suo cliente né importava CFA dalla Turchia. Tale produttore ha affermato inoltre che l'ammontare dell'adeguamento era troppo basso. A sostegno delle sue affermazioni la società in questione ha fornito un campione delle fatture emesse per la vendita di alcuni tipi di CFA a un'importatore indipendente della Comunità e le fatture emesse da quest'ultimo per le vendite a clienti comunitari. In un secondo tempo sono state inoltrate alla Commissione, per sostenere tali asserzioni, anche le dichiarazioni finanziarie di un importatore indipendente. Il margine così ottenuto, che rispecchiava la differenza totale tra l'acquisto e la rivendita, era superiore a quello su cui si era basata la Commissione nella fase provvisoria.
- (113) Va notato innanzitutto che, non essendo state fornite a questo proposito informazioni circostanziate dall'unico importatore indipendente che ha cooperato all'inchiesta, i prezzi dei produttori esportatori sono stati adeguati per tener conto di differenze nello stadio commerciale in base alle informazioni disponibili, cioè ai dati forniti da un'associazione d'importatori comunitari, suffragati dalla documentazione presentata da uno dei suoi membri. È interessante notare che l'importatore indipendente proposto dal produttore esportatore turco era stato contattato dalla Commissione all'inizio dell'inchiesta, ma non aveva risposto al questionario né fornito informazioni. La già menzionata associazione d'importatori è stata informata dell'adeguamento e non ha sollevato obiezioni. Va inoltre rilevato che l'adeguamento teneva conto di tutti i costi rilevanti sostenuti dagli importatori indipendenti tra l'importazione e la vendita franco fabbrica e non rispecchiava pertanto il margine totale esistente tra l'acquisto e la rivendita, come rivendicato dal produttore esportatore turco. In considerazione di quanto precede, si ritiene che l'adeguamento effettuato nella fase provvisoria rispecchi equamente le differenze di stadio commerciale. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (114) Alcune parti interessate hanno sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione al considerando 137 del regolamento provvisorio, la resistenza alla trazione avesse una grande influenza sui prezzi e hanno chiesto l'applicazione di questo criterio per evitare eccessi nella misurazione dei margini di sottoquotazione dei prezzi.
- (115) Benché l'analisi della resistenza alla trazione per tipo di prodotto e per società non permettesse di distinguere una configurazione dei prezzi, il confronto tra i prezzi dei produttori esportatori e quelli dell'industria comunitaria ha rivelato che tale caratteristica costituiva effettivamente un fattore d'incidenza sui prezzi. La sottoquotazione è stata pertanto ricalcolata includendo la resistenza alla trazione come criterio di categorizzazione del prodotto.
- (116) In base al metodo illustrato ai considerando da 136 a 139 del regolamento provvisorio e tenendo conto delle modifiche summenzionate e della correzione di errori materiali, la differenza tra i prezzi, espressa in percentuale della media ponderata dei prezzi (franco fabbrica) dell'industria comunitaria, ossia il margine di sottoquotazione dei prezzi, figura nella tabella che segue.

Paese	Società	Margine di sottoquotazione (%)
Repubblica ceca	ŽDB a.s.	24,1
Russia	Cherepovetsky Staleprokatny Zavod	41,8
Tailandia	Usha Siam Steel Industries Plc.	14,2
Turchia	Celik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.	16,4
	Has Celik ve Halat San Tic A.S.	27,0

5. Situazione dell'industria comunitaria

a) Investimenti e capacità di ottenere capitale

- (117) Alcune parti interessate hanno obiettato che l'incidenza degli investimenti non può essere considerata solo in termini di ammortamento e d'interessi pagati per finanziare gli investimenti e che l'analisi dovrebbe comprendere anche la capacità di ottenere crediti, l'avviamento e il rapporto costi/benefici dell'uso delle risorse finanziarie.

- (118) Si noti che l'analisi della capacità di ottenere crediti figura al considerando 153 del regolamento provvisorio.
- (119) L'avviamento può essere definito come l'eccesso che si paga all'acquisto di una parte o della totalità di un'impresa in funzionamento al di là del valore delle attività nette da questa possedute (l'avviamento acquistato è contabilizzato come una voce dell'attivo). In quanto tale sarebbe stato analizzato solo se il suo ammortamento avesse influenzato la redditività, ma così non è stato.
- (120) Infine, un'analisi costi/benefici degli investimenti dell'industria comunitaria che vada oltre l'analisi dell'impatto degli investimenti sulla redditività esula dall'ambito del presente procedimento.
- (121) Le stesse parti interessate hanno sostenuto che la Commissione aveva constatato, durante l'inchiesta relativa al precedente procedimento antidumping, che gli investimenti dell'industria comunitaria erano aumentati significativamente tra il 1994 e il 1998 e pertanto doveva essere analizzato anche il loro impatto in termini di ammortamento e interessi pagati nel periodo considerato.
- (122) Benché l'ammortamento sia aumentato del 9 % nel periodo considerato, l'ammortamento degli impianti e dei macchinari in realtà è diminuito del 3 %, il che indica che gli investimenti non sono stati eccessivi, bensì erano necessari per sostituire i vecchi macchinari già totalmente ammortizzati. I dati relativi all'ammortamento riflettono anche i costi di ammortamento dovuti agli investimenti effettuati prima del periodo considerato. Come indicato al considerando 152 del regolamento provvisorio, l'incidenza dell'aumento degli ammortamenti sulla redditività dell'industria comunitaria è trascurabile.
- (123) Alla luce delle considerazioni che precedono, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 151 a 153 del regolamento provvisorio.

b) *Altri fattori*

- (124) In mancanza di nuove informazioni su altri fattori di pregiudizio importanti, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 141 a 150 e da 154 a 157 del regolamento provvisorio.

c) *Conclusioni sul pregiudizio*

- (125) In base a quanto precede è confermato che, in seguito all'istituzione nel 1999 di misure antidumping, durante il PI la situazione dell'industria comunitaria si è stabilizzata, ma ha continuato ad essere fragile: la produzione si è mantenuta ampiamente stabile, l'utilizzo della capacità non ha subito variazioni e le scorte sono rimaste ampiamente allo stesso livello. Benché le vendite siano leggermente aumentate, passando da 66 331 t nel 1999 a 67 671 t nel PI, e sia stata ripristinata un'effettiva concorrenza con i paesi oggetto di misure antidumping, la quota di mercato dell'industria comunitaria non è aumentata e i suoi prezzi sono rimasti fondamentalmente allo stesso livello, malgrado l'istituzione di misure antidumping nel 1999.
- (126) Per quanto riguarda la redditività, la situazione dell'industria comunitaria è leggermente migliorata, passando nel periodo considerato da perdite pari a -1,4 % alla parità del bilancio, ma gli utili restano tuttora ad un livello tanto basso che l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine non può essere garantita.
- (127) L'industria comunitaria non ha potuto pertanto beneficiare effettivamente dell'istituzione di misure antidumping nel 1999, a causa di un aumento di volume delle importazioni dai paesi interessati a prezzi sensibilmente inferiori ai suoi.
- (128) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 158 a 161 del regolamento provvisorio, ossia che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

F. NESSO DI CAUSALITÀ

- (129) Dopo la notifica delle risultanze provvisorie, alcune parti interessate hanno sostenuto che non vi era un nesso causale tra le importazioni in dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria e che tale pregiudizio, se sussisteva, doveva essere attribuito ad una combinazione dei seguenti fattori: contrazione del consumo apparente, pregiudizio autoinflitto dovuto a decisioni errate in materia d'investimenti e capacità di produzione e importazioni da altri paesi terzi, tra cui Corea e Malaysia a proposito delle quali non sono state constatate pratiche di dumping.
- (130) Poiché non sono state fornite nuove informazioni sulla situazione degli altri produttori comunitari e sull'andamento dei prezzi delle materie prime, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando 172, 173 e da 180 a 182 del regolamento provvisorio.

1. Andamento del consumo apparente

- (131) Alcune parti interessate hanno sostenuto che la contrazione delle vendite e della produzione dell'industria comunitaria aveva seguito l'andamento del consumo apparente, il che dimostrava che quest'ultimo, e non le importazioni in dumping dai paesi in questione, era la causa del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
- (132) A proposito dell'andamento del consumo apparente è utile ricordare le risultanze esposte ai considerando da 126 a 128 e da 169 a 171 del regolamento provvisorio.
- (133) Benché il consumo apparente sia aumentato sensibilmente nel 1998 (9 %), ciò non ha giovato molto all'industria comunitaria, le cui vendite ad acquirenti indipendenti nella Comunità sono aumentate solo del 2 %, mentre le esportazioni nella Comunità dei paesi in questione sono aumentate del 42 %, in un'epoca in cui non vigevano misure antidumping. La forte contrazione del consumo apparente nel 1999 (-14 %), che ha coinciso con l'introduzione di misure antidumping, non si è ripercossa sui paesi oggetto dell'inchiesta, le cui esportazioni nella Comunità sono aumentate di un ulteriore 89 %. Questa circostanza dimostra chiaramente che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non è causato dalla flessione del consumo, bensì da altri fattori come il costante forte aumento delle importazioni in dumping originarie dei paesi in questione.
- (134) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 169 a 171 del regolamento provvisorio.

2. Pregiudizio autoinflitto attraverso decisioni d'investimento errate

- (135) Alcune parti interessate hanno sostenuto che il basso livello di redditività dell'industria comunitaria nel PI (0 %) era dovuta a decisioni errate d'incrementare gli investimenti.
- (136) Come indicato al considerando 122, l'ammortamento degli impianti e dei macchinari è diminuito del 3 % nel periodo considerato, il che dimostra che gli investimenti non sono stati eccessivi, bensì che erano necessari per sostituire i vecchi macchinari già completamente ammortizzati. Questi investimenti hanno naturalmente aumentato la capacità, ma erano necessari per mantenere la competitività dell'industria comunitaria. La bassa redditività di quest'ultima è dovuta principalmente al calo di volume delle sue vendite e al fatto che essa ha dovuto adeguare i prezzi a quelli bassi delle importazioni in dumping originarie dei paesi in questione.
- (137) Le medesime parti interessate hanno affermato che taluni produttori comunitari non sono riusciti a riposizionarsi di fronte alla concorrenza in quanto non hanno saputo investire in nuove tecnologie di produzione, innovare la loro linea di produzione ricorrendo a ricerca e sviluppo e razionalizzare il loro funzionamento complessivo.
- (138) Si è constatato in realtà che l'industria comunitaria ha investito in nuove tecnologie di produzione, è stata capace di innovare e ha razionalizzato il suo funzionamento. Su quest'ultimo considerando si può citare la riorganizzazione delle attività di fabbricazione e vendita di molti produttori comunitari.
- (139) Si conclude pertanto che la situazione dell'industria comunitaria nel PI non può essere attribuita a decisioni errate da essa adottate in materia d'investimenti.

3. Importazioni da altri paesi terzi

(140) Alcune parti interessate hanno chiesto che si facesse attenzione a non attribuire alle importazioni dai paesi in questione l'impatto dovuto a importazioni da altri paesi terzi. I produttori esportatori russi hanno sostenuto che importazioni originarie della Romania sottoquotavano non solo i prezzi dell'industria comunitaria ma anche i loro.

a) Corea e Malaysia

(141) Le importazioni dalla Corea e dalla Malaysia hanno registrato un aumento significativo durante il periodo considerato (288 %) e la loro quota di mercato è passata dal 2,4 % del 1997 al 10 % nel PI. Si è constatato anche che i prezzi di questi produttori esportatori, ad eccezione di uno coreano, erano inferiori ai prezzi di vendita dell'industria comunitaria nel PI.

(142) Benché l'aumento delle importazioni originarie dei paesi in questione fosse inferiore nel periodo considerato (215 %), la loro quota di mercato nel PI (10,8 %) continuava ad essere superiore a quella di Corea e Malaysia. Inoltre, il margine globale di sottoquotazione constatato per le importazioni da Corea e Malaysia nel PI era sostanzialmente inferiore a quello constatato per i paesi in questione.

(143) Pertanto, l'industria comunitaria sarebbe stata con ogni probabilità in grado di aumentare il volume delle sue vendite nonostante la concorrenza delle importazioni originarie di Corea e Malaysia, se non vi fossero state importazioni in dumping dai paesi in questione. Si conclude che l'impatto delle importazioni dai suddetti due paesi non è stato tale da annullare il nesso di causalità tra le importazioni in dumping e la situazione dell'industria comunitaria.

b) Altri paesi terzi diversi da Corea e Malaysia

(144) Il volume delle vendite effettuate da paesi terzi diversi da quelli oggetto dell'attuale inchiesta è diminuito del 63 % durante il periodo considerato, principalmente a causa del calo delle importazioni dai paesi sottoposti a misure antidumping. In questo contesto la quota di mercato delle importazioni da altri paesi terzi (esclusi i paesi in questione, la Corea e la Malaysia) è diminuita dal 24,6 % nel 1997 al 9,7 % nel PI. Tra i paesi citati dalle parti interessate per aver causato pregiudizio all'industria comunitaria, solo la Polonia e la Romania detenevano una quota di mercato non inferiore all'1 % nel PI.

(145) Durante il periodo considerato la quota di mercato della Polonia è scesa dal 3,3 % al 2,9 % e i prezzi al kg dei suoi produttori esportatori sono aumentati del 23 %. In queste circostanze non si può affermare che la Polonia abbia contribuito al pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria.

(146) La quota di mercato della Romania è rimasta costante durante il periodo considerato (0,9 % nel 1997, 1,1 % nel 1998, 0,9 % nel 1999 e 1 % nel PI), mentre le importazioni originarie di questo paese sono aumentate dell'8 % da 1 398 t nel 1997 a 1 510 t nel PI. Durante il periodo considerato i prezzi al kg dei CFA rumeni erano, ad eccezione del 1998, sostanzialmente superiori a quelli dei produttori esportatori russi e sostanzialmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. Si può presumere, tenendo conto della quota di mercato costante della Romania (che era trascurabile nel 1997 e nel 1999), che l'impatto delle sue esportazioni sull'industria comunitaria non fosse tale da annullare il nesso causale tra le importazioni in questione e la situazione dell'industria comunitaria.

(147) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 174 a 179 del regolamento provvisorio.

4. Conclusioni

- (148) È confermato che, benché altri fattori quali le importazioni dalla Corea, dalla Malaysia e dalla Romania possano aver influito negativamente sulla situazione dell'industria comunitaria nel PI, tale impatto non è stato tale da annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping e la situazione dell'industria comunitaria. Risulta pertanto dall'inchiesta che le importazioni dai paesi in questione, considerate a se stanti, hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria, come illustrato ai considerando da 164 a 168 del regolamento provvisorio.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Raccolta d'informazioni e interesse dell'industria comunitaria

- (149) In mancanza di nuovi dati sulla raccolta d'informazioni e sull'interesse dell'industria comunitaria, sono confermate le risultanze provvisorie esposte ai considerando da 186 a 196 del regolamento provvisorio.

2. Interesse dell'industria fornitrice

- (150) Una parte interessata ha affermato che l'istituzione di misure avrebbe avuto ripercussioni negative sui fornitori di materie prime, in quanto la Commissione non ha tenuto conto degli effetti pregiudizievoli delle misure antidumping in vigore sulla situazione dei fornitori di vergella che esportano verso i produttori dei paesi terzi oggetto delle misure.
- (151) L'unico fornitore di materie prime che ha cooperato (produttore di filo d'acciaio) ha osservato che l'istituzione di misure avrebbe giovato alla sua attività. Tale società esporta anche in paesi terzi, compresi paesi oggetto dell'inchiesta precedente e di quella attuale. Inoltre, le conclusioni cui si è giunti nel regolamento provvisorio sull'interesse dell'industria fornitrice non sono state contestate da alcun fornitore di materie prime.
- (152) In considerazione di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 197 a 201 del regolamento provvisorio.

3. Interesse degli importatori/operatori commerciali

- (153) Un'associazione d'importatori ha argomentato che, poiché i CFA rappresentano l'attività principale per la maggior parte degli importatori, è essenziale per loro mantenere un congruo volume di vendite, per salvaguardare la propria efficienza economica. Detta associazione ha sostenuto inoltre che i produttori comunitari dispongono dei propri canali di distribuzione integrati e rifiutano di vendere a operatori commerciali indipendenti. La situazione degli importatori diviene perciò sempre più precaria tenendo conto del numero di paesi oggetto di misure antidumping.
- (154) Innanzitutto, le parti interessate non hanno fornito in questa materia elementi nuovi in grado di contraddire le risultanze emerse nella fase provvisoria.
- (155) Inoltre, è stata constatata l'esistenza di fonti di approvvigionamento alternative, non soggette a misure, compresa l'industria comunitaria. Benché molti produttori comunitari abbiano in effetti i propri canali integrati di distribuzione, dalle informazioni fornite dall'industria comunitaria emerge che essi vendono anche a importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità. La suddetta argomentazione dev'essere pertanto respinta.
- (156) Un'altra parte interessata ha argomentato che le misure elimineranno la concorrenza delle importazioni in questione a vantaggio dei CFA coreani e malesi, che invaderanno il mercato comunitario. L'industria comunitaria sarà ulteriormente danneggiata, le fonti di approvvigionamento saranno limitate e gli acquirenti di CFA originari dei paesi in questione saranno discriminati.

- (157) È probabile che i produttori esportatori di Corea e Malaysia aumentino le loro quote di mercato, ma non è verosimile che investano il mercato comunitario con i loro prodotti, tenuto conto del loro attuale elevato utilizzo della capacità e del livello di sottoquotazione constatato nei confronti di questi paesi, che è inferiore ai livelli constatati per i paesi oggetto dell'inchiesta (o addirittura nullo nel caso di un produttore esportatore coreano). Per quanto riguarda la discriminazione, è importante notare che non vi è discriminazione nella fattispecie, poiché le importazioni dalla Corea e dalla Malaysia, diversamente da quelle dagli altri paesi in questione, non sono avvenute, secondo quanto la rivelato l'inchiesta, in condizioni di dumping. L'argomentazione dev'essere pertanto respinta.
- (158) Alla luce di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 202 a 207 del regolamento provvisorio.

4. Interesse degli utilizzatori

- (159) In mancanza di nuove informazioni sull'interesse degli utilizzatori, sono confermate le risultanze provvisorie riportate ai considerando da 208 a 211 del regolamento provvisorio.

5. Conclusioni sull'interesse della Comunità

- (160) Alla luce di quanto precede, sono confermate le risultanze provvisorie di cui ai considerando da 212 a 215 del regolamento provvisorio, secondo le quali non esistono motivi validi connessi all'interesse della Comunità per non istituire misure antidumping.

H. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (161) In base al metodo illustrato ai considerando da 216 a 219 del regolamento provvisorio e tenendo conto delle modifiche indicate ai considerando 111 e 115 relative alla correzione di errori materiali, la media ponderata dei prezzi all'esportazione di CFA è stata confrontata con i prezzi applicati dall'industria comunitaria sul mercato della Comunità, adeguati con l'aggiunta di un margine di profitto del 5 %. La differenza è stata quindi espressa in percentuale dei prezzi all'esportazione cif franco frontiera comunitaria dei produttori esportatori.

2. Misure antidumping definitive

- (162) Sulla scorta di quanto precede, si ritiene che il dazio antidumping provvisorio debba essere istituito al livello dei margini di dumping accertati, tranne nel caso di due società — una thailandese e una turca — per le quali il dazio dovrebbe essere istituito al livello del margine di pregiudizio, che è inferiore, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base.

Paese	Società	Dazio definitivo (%)
Repubblica ceca	ŽDB a.s.	30,7
	Tutte le altre società	47,1
Russia	Cherepovetsky Staleprokatny Zavod	36,1
	Tutte le altre società	50,7
Tailandia	Usha Siam Steel Industries Plc.	24,8
	Tutte le altre società	42,8
Turchia	Celik Halat ve Tel Sanayii A.Ş.	31,0
	Has Celik ve Halat San Tic A.S.	17,8
	Tutte le altre società	31,0

3. Chiusura del procedimento nei confronti della Corea e della Malaysia senza istituzione di misure

- (163) Alla luce dei risultati dell'inchiesta riguardanti la Corea e la Malaysia e in considerazione del fatto che il margine di dumping rilevato per questi due paesi è inferiore alla soglia del 2 % fissata all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento di base, si ritiene opportuno chiudere il procedimento senza imporre misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Corea e della Malaysia. Il procedimento relativo alle importazioni originarie della Corea e della Malaysia è stato chiuso con la decisione 2001/602/CE della Commissione, del 26 luglio 2001, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia ⁽¹⁾.

4. Impegni

- (164) Gli impegni offerti dai produttori esportatori della Repubblica ceca e della Turchia erano stati accettati nella fase provvisoria del procedimento. I prezzi minimi allora fissati sono stati modificati alla luce delle risultanze definitive dell'inchiesta.
- (165) Dopo la notifica delle risultanze provvisorie, produttori esportatori della Russia e della Thailandia hanno offerto impegni relativi ai prezzi ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento di base. Essi hanno così accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping. Queste società forniranno inoltre periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Inoltre, la natura del prodotto, la struttura delle società e l'andamento delle loro vendite sono tali da rendere minimo il rischio di elusione degli impegni.
- (166) In considerazione di quanto sopra, gli impegni offerti sono stati considerati accettabili e le società in questione sono state informate dei principali fatti, considerazioni e obblighi sui quali si basa tale accettazione.
- (167) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto da parte delle società degli impegni assunti, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio.
- (168) Va osservato che in caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, a norma dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10 del regolamento di base.
- (169) Inoltre, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, anche se nel corso dell'inchiesta sono stati accettati impegni, l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità nei confronti dei paesi interessati è stata normalmente portata a termine. Gli impegni offerti da due produttori esportatori della Thailandia e della Russia sono stati accettati dalla Commissione con la decisione 2001/602/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi di ferro o di acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi di acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, anche muniti di accessori, classificati ai codici NC 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 e 7312 10 99, originari della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia.

⁽¹⁾ Vedi pagina 47 della presente Gazzetta ufficiale.

2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Repubblica ceca	47,1	A999
Russia	50,7	A999
Tailandia	42,8	A999
Turchia	31,0	A999

3. Le suddette aliquote non si applicano ai prodotti fabbricati dalle società in appresso elencate, soggette alle aliquote di dazio antidumping seguenti:

Paese	Società	Aliquota del dazio (%)	Codice addizionale Taric
Repubblica ceca	ŽDB a.s. Bezručova 300, 735 93 Bohumín, Repubblica ceca	30,7	A216
Russia	Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod Russia, 162600, Cherepovets, Vologda Region, ul. 50-letia Oktiabria, 1/33	36,1	A217
Tailandia	Usha Siam Steel Ind. Public Company Ltd. 888/116 Mahatun Plaza Building, Ploenchit Road, Bangkok 10330, Tailandia	24,8	A218
Turchia	Celik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Fahrettin Kerim Gokai Cad. No 14 Denizciler iş Merkezi A. Blok Kat. 1	31,0	A219
	Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. Hacılar Yolu 8. Km Kayseri Türkiye	17,8	A220

4. Salvo altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le importazioni di prodotti classificati ai seguenti codici addizionali TARIC, fabbricati ed esportati direttamente (cioè spediti e fatturati) da una delle società indicate in appresso ad una società operante come importatore nella Comunità sono esenti dai dazi antidumping istituiti all'articolo 1, a condizione che avvengano a norma del paragrafo 2.

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Repubblica ceca	ŽDB a.s. Bezručova 300, 735 93 Bohumín, Repubblica ceca	A216
Russia	Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod Russia, 162600, Cherepovets, Vologda Region, ul. 50-letia Oktiabria, 1/33	A217

Paese	Società	Codice addizionale Taric
Tailandia	Usha Siam Steel Ind. Public Company Ltd. 888/116 Mahatun Plaza Building, Ploenchit Road, Bangkok 10330, Tailandia	A218
Turchia	Celik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. Fahrettin Kerim Gokal Cad. No 14 Denizciler İş Merkezi A. Blok Kat. 1	A219
	Has Çelik ve Halat Sanayi Ticaret A.S. Hacilar Yolu 8. Km Kayseri Türkiye	A220

2. Le importazioni di cui al paragrafo 1 sono esentate dal dazio a condizione che:

- a) una fattura commerciale contenente almeno gli elementi elencati in allegato sia presentata alle autorità doganali degli Stati membri contestualmente alla dichiarazione per l'immissione in libera pratica;
- b) le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura commerciale.

Articolo 3

1. In riferimento alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Repubblica ceca, della Tailandia e della Turchia, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, imposto con il regolamento (CE) n. 230/2001 della Commissione, del 2 febbraio 2001, sono riscossi fino a concorrenza del livello del dazio istituito in via definitiva. Viene svincolata la parte degli importi depositati che supera l'aliquota dei dazi definitivi.

2. In riferimento alle importazioni del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, originarie della Russia, gli importi depositati a titolo del dazio antidumping provvisorio, imposto con il regolamento (CE) n. 230/2001 sono riscossi fino a concorrenza del livello del dazio istituito in via provvisoria.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 agosto 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

ALLEGATO

Informazioni da fornire obbligatoriamente nelle fatture commerciali che accompagnano le vendite assoggettate ad impegni

1. Intestazione «FATTURA COMMERCIALE ACCOMPAGNANTE MERCI SOGGETTE A IMPEGNI».
 2. Nome della società citata all'articolo 2, paragrafo 1, che rilascia la fattura commerciale.
 3. Numero della fattura commerciale.
 4. Data di emissione della fattura commerciale.
 5. Codice addizionale Taric con il quale le merci figuranti nella fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.
 6. Esatta descrizione delle merci, compresi:
 - numero di codice del prodotto (quale figura nell'impegno proposto dal produttore esportatore in questione),
 - numero dei trefoli; numero di fili per trefolo; disposizione dei fili nel trefolo (ad esempio, in modo standard, seale, warrington ecc.); caratteristiche dei cavi (resistenti alla rotazione, compattati ecc.),
 - numero di codice attribuito al prodotto dalla società (se esistente),
 - codice NC,
 - quantità (in kg e in lunghezza).
 7. Descrizione delle condizioni di vendita, compresi:
 - prezzo al kg,
 - condizioni di pagamento applicabili,
 - condizioni di consegna applicabili,
 - sconti e riduzioni totali.
 8. Nome della società operante come importatore alla quale la società ha rilasciato direttamente la fattura.
 9. Nome del responsabile della società che ha emesso la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

«Il sottoscritto certifica che la vendita per l'esportazione diretta nella Comunità europea delle merci coperte dalla presente fattura è effettuata nell'ambito e alle condizioni dell'impegno offerto da [società] e accettato dalla Commissione europea con decisione 2001/602/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte».
-

REGOLAMENTO (CE) N. 1602/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 agosto 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0707 00 05	052	57,0	
	999	57,0	
0709 90 70	052	78,8	
	999	78,8	
0805 30 10	388	78,3	
	524	95,2	
	528	74,6	
	999	82,7	
0806 10 10	052	91,2	
	220	87,3	
	400	192,4	
	508	134,5	
	600	105,2	
	624	78,1	
	999	114,8	
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	90,5
		400	75,4
		508	85,9
512		91,2	
524		64,0	
528		76,2	
720		118,2	
800		199,4	
804		94,1	
999		99,4	
0808 20 50	052	114,8	
	388	72,6	
	512	65,6	
	528	68,5	
	804	122,9	
	999	88,9	
0809 20 95	052	358,2	
	400	240,4	
	404	244,0	
	999	280,9	
0809 30 10, 0809 30 90	052	125,3	
	999	125,3	
0809 40 05	052	76,8	
	064	63,0	
	066	65,1	
	094	63,7	
	624	261,2	
	999	106,0	

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1603/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1121/2001 che fissa i coefficienti di adattamento applicabili al quantitativo di riferimento di ogni operatore tradizionale nel quadro dei contingenti tariffari per l'importazione di banane**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 216/2001 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 896/2001 della Commissione, del 7 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di importazione delle banane nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) In applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001, la Commissione, in funzione dei quantitativi disponibili dei contingenti tariffari A/B e C e tenuto conto delle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in merito al totale dei quantitativi di riferimento, fissati rispettivamente per gli operatori tradizionali A/B e C, conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento precitato, fissa, se del caso, un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore.
- (2) In base alle comunicazioni effettuate dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 896/2001 e relative al volume totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali A/B e degli operatori tradizionali C, la Commissione, con il regolamento (CE) n. 1121/2001 ⁽⁴⁾, ha fissato un coefficiente di adattamento da applicare al quantitativo di riferimento di ogni operatore, in ciascuna delle due categorie di operatori tradizionali.

- (3) In seguito ad una successiva comunicazione di vari Stati membri, è risultato che il totale dei quantitativi di riferimento degli operatori tradizionali per il contingente tariffario C ammonta a 717 416 tonnellate. Ciò rende necessaria la modifica del coefficiente di adattamento da applicare ai quantitativi di riferimento di ogni operatore tradizionale C. Occorre pertanto modificare l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001.
- (4) È opportuno rammentare che, per il secondo semestre del 2001, il quantitativo di riferimento dell'operatore tradizionale è soggetto all'applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 896/2001.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1121/2001, il coefficiente di adattamento applicabile per ogni operatore tradizionale C è sostituito dal coefficiente di adattamento «0,98339».

Articolo 2

Le autorità competenti degli Stati membri notificano agli operatori interessati il quantitativo di riferimento adattato in applicazione dell'articolo 1 al più tardi entro il 17 agosto 2001.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.2001, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 153 dell'8.6.2001, pag. 12.

REGOLAMENTO (CE) N. 1604/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2001****che stabilisce in che misura possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate nel quadro del regolamento (CE) n. 1143/98 relativo all'importazione di vacche e giovenche di alcune razze di montagna**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1143/98 della Commissione, del 2 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione di un contingente tariffario per vacche e giovenche, diverse da quelle destinate alla macellazione, di alcune razze di montagna originarie di determinati paesi terzi e che modifica il regolamento (CE) n. 1012/98 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1143/98 i quantitativi riservati agli importatori tradizionali sono assegnati proporzionalmente alle importazioni da essi effettuate nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000.
- (2) Per quanto riguarda gli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del suddetto regolamento, i quantitativi disponibili sono ripartiti proporzionalmente ai quantitativi richiesti. Dato che i quantitativi richiesti superano i

quantitativi disponibili, occorre fissare una percentuale unica di riduzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo d'importazione presentata a norma del regolamento (CE) n. 1143/98 è accolta limitatamente ai seguenti quantitativi:

- a) 25,9122 % dei quantitativi importati nel periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000, per gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1143/98;
- b) 3,3942 % dei quantitativi richiesti dagli operatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1143/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 1605/2001 DELLA COMMISSIONE**del 3 agosto 2001****che modifica il regolamento (CE) n. 1420/2001 che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1420/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, che limita la durata di validità dei titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali ⁽⁵⁾, prevede come data limite il 14 settembre 2001 per la presentazione delle domande dei titoli d'esportazione. Tale data limite comporta l'impossibilità pratica di utilizzare i titoli richiesti tra il 15 e il 20 settembre 2001 a causa del termine di tre giorni lavora-

tivi di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1162/95.

- (2) Occorre pertanto sostituire la data del 14 settembre 2001 con quella del 7 settembre 2001.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, il paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1420/2001 è sostituito dal testo seguente:

«1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1162/95, la validità dei titoli di importazione per i prodotti indicati in allegato, le cui domande siano presentate nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e il 7 settembre 2001, è limitata al 15 settembre 2001.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2001.

Per la Commissione

Frederik BOLKESTEIN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁴⁾ GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 191 del 13.7.2001, pag. 27.

DIRETTIVA 2001/43/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**del 27 giugno 2001****che modifica la direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾, visto il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione il 21 marzo 2001,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre adottare provvedimenti per il buon funzionamento del mercato interno.
- (2) La direttiva 92/23/CEE del Consiglio del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio ⁽⁴⁾, è una delle direttive particolari nell'ambito del procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ⁽⁵⁾. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relativa ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche dei veicoli si applicano quindi alla presente direttiva.
- (3) Per l'applicazione in particolare dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE, ogni direttiva particolare deve contenere in allegato una scheda informativa, nonché una scheda di omologazione basata sull'allegato VI della direttiva 70/156/CEE, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione. La scheda di omologazione contenuta nella direttiva 92/23/CEE deve essere modificata in conseguenza.
- (4) La direttiva 92/97/CEE del Consiglio del 10 novembre 1992, che modifica la direttiva 70/157/CEE relative al livello sonoro ammissibile ed al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore ⁽⁶⁾ stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 2, che siano decise ulteriori misure intese in particolare a conciliare i requisiti di sicurezza con la necessità di limitare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale, su proposta

presentata dalla Commissione sulla base di studi e ricerche da svolgere su questa fonte di rumore.

- (5) È stato messo a punto un metodo attendibile e riproducibile che consente di misurare il rumore prodotto dal contatto dei pneumatici con il rivestimento stradale. Sulla scorta di questo nuovo metodo di misura, è stato condotto uno studio inteso a determinare un valore numerico del livello sonoro del rumore di rotolamento provocato da diversi tipi di pneumatici montati su diversi tipi di veicoli a motore.
- (6) Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento, si deve riconoscere che i pneumatici sono progettati tenendo conto di parametri relativi alla sicurezza e all'ambiente e che un vincolo su un parametro può influire sugli altri. Stabilendo le prescrizioni sul rumore di rotolamento si dovrebbe inoltre tenere presente che vi è una continua evoluzione delle norme internazionali relative alla superficie stradale, per l'azione dell'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), e di quelle relative ai requisiti di resistenza e sicurezza dei pneumatici, per l'azione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite.
- (7) La direttiva 92/23/CEE dovrebbe di conseguenza essere modificata.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere adottate in base alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁷⁾.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 92/23/CEE è modificata come segue:

- 1) I termini «omologazione CEE del componente», «omologazione CEE» e «approvazione CEE» sono sostituiti sempre dai termini «omologazione CE».
- 2) All'articolo 1, il primo trattino si legge come segue:

« "pneumatico": qualsiasi pneumatico nuovo, inclusi quelli invernali predisposti con fori per la chiodatura, montato all'origine o di ricambio, destinato ad essere installato sui veicoli ai quali si applica la direttiva 70/156/CEE. Questa definizione non copre i pneumatici da neve chiodati».

⁽¹⁾ GU C 30 del 28.1.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU C 235 del 27.7.1998, pag. 24.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo, del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16.3.1998, pag. 90), posizione comune del Consiglio del 13 aprile 2000 (GU C 195 dell'11.7.2000, pag. 16) e decisione del Parlamento europeo del 7 settembre 2000 (GU C 135 del 7.5.2001, pag. 254). Decisione del Parlamento europeo del 31 maggio 2001 e decisione del Consiglio del 5 giugno 2001.

⁽⁴⁾ GU L 129 del 24.5.1992, pag. 95. Direttiva modificata dall'atto di adesione.

⁽⁵⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9).

⁽⁶⁾ GU L 371 del 19.12.1992, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

3) È inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

1. I requisiti di cui all'allegato V si applicano ai pneumatici destinati a essere installati sui veicoli utilizzati per la prima volta dal 1° ottobre 1980 in poi.

2. I requisiti di cui all'allegato V non si applicano ai:

- a) pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
- b) pneumatici il cui diametro nominale del cerchio è inferiore o uguale a 254 mm (o codice 10) o uguale o superiore a 635 mm (codice 25);
- c) pneumatici di scorta provvisori di tipo T quali definiti al punto 2.3.6 dell'allegato II;
- d) pneumatici progettati soltanto per essere montati sui veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1980.»

4) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato II e attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

2. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, l'omologazione CE ai tipi di pneumatici in possesso dei requisiti di cui all'allegato V e attribuiscono un numero di omologazione secondo quanto specificato nell'allegato I.

3. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato III, l'omologazione CE per quanto riguarda i pneumatici ai veicoli i cui pneumatici (compreso l'eventuale pneumatico di scorta) posseggono i requisiti di cui all'allegato II, nonché quelli relativi ai veicoli, di cui all'allegato IV, ed assegnano un numero di omologazione come specificato nell'allegato III.»

5) L'elenco degli allegati e gli allegati sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

6) È aggiunto il seguente articolo:

«Articolo 10 bis

1. A decorrere dal 4 febbraio 2003, gli Stati membri non possono per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio su veicoli nuovi:

- a) rifiutare l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo o di pneumatico;
- b) proibire l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nonché la vendita o la messa in circolazione o l'utilizzazione di pneumatici,

se i veicoli o i pneumatici sono conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva come emendata dalla direttiva 2001/43/CE (*).

2. A decorrere dal 4 agosto 2003, gli Stati membri non possono continuare a rilasciare omologazioni CE, e rifiutano il rilascio delle omologazioni nazionali ai tipi di pneumatico compresi nel campo di applicazione della presente direttiva che non siano conformi alle prescrizioni stabilite dalla presente direttiva come emendata dalla direttiva 2001/43/CE.

3. A decorrere dal 4 febbraio 2004, gli Stati membri non possono più rilasciare né l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo per motivi riguardanti i pneumatici e il loro montaggio se i requisiti della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE non sono rispettati.

4. A decorrere dal 4 febbraio 2005, gli Stati membri:

- a) considerano non più validi agli effetti dell'articolo 7, paragrafo 1 della direttiva 70/156/CEE, i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi conformemente alle disposizioni della medesima direttiva se i requisiti della presente direttiva, così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE non sono rispettati e
- b) rifiutano l'immatricolazione o vietano la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non rispettano i requisiti della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE.

5. A decorrere dal 1° ottobre 2009 le prescrizioni della presente direttiva così come emendata dalla direttiva 2001/43/CE sono applicabili, ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE, ai pneumatici compresi nel campo di applicazione della presente direttiva, tranne quelli delle classi C1d e C1e, ai quali si applica, rispettivamente, dal 1° ottobre 2010 e dal 1° ottobre 2011.

(*) Direttiva 2001/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, recante modificazioni della direttiva 92/23/CEE del Consiglio relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 211 del 4.8.2001, pag. 25.)»

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 4 agosto 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni entro il 4 febbraio 2003.

2. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Entro il 4 agosto 2003, è adottata una modifica della direttiva 92/23/CEE, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, allo scopo di introdurre prove di aderenza al suolo per i pneumatici.

2. Alla luce dell'esperienza acquisita con l'introduzione di valori limite per il rumore dei pneumatici, la Commissione presenta entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio mirante a stabilire se e quanto il progresso tecnico consenta, senza mettere a rischio la sicurezza, di introdurre i valori limite di cui all'allegato V, punto 4.2.1, colonne B e C, della direttiva 92/23/CEE come modificata dalla presente direttiva. Sulla base di questa relazione, la Commissione propone entro un anno una modifica alla direttiva 92/23/CEE allo scopo di introdurre disposizioni sugli aspetti della sicurezza, all'ambiente e all'attrito volante.

Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive, istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE (in prosieguo «il Comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 2001.

Per il Parlamento europeo

La Presidente

N. FONTAINE

Per il Consiglio

Il Presidente

B. ROSENGREN

ALLEGATO

1. L'elenco degli allegati è il seguente:

«ALLEGATO I	Disposizioni amministrative per l'omologazione CE di pneumatici:
Appendice 1	Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico
Appendice 2	Certificato di omologazione CE (pneumatici)
Appendice 3	Scheda informativa concernente l'omologazione CE di un tipo di pneumatico per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada
Appendice 4	Certificato di omologazione CE (emissioni sonore pneumatico/strada)
ALLEGATO II ⁽¹⁾	Prescrizioni relative ai pneumatici
Appendice 1	Figura esplicativa
Appendice 2	Elenco dei simboli degli indici di carico (LI) e della corrispondente massa massima
Appendice 3	Disposizioni delle iscrizioni sul pneumatico
Appendice 4	Relazione tra indice di pressione e unità di pressione
Appendice 5	Cerchio di riferimento, diametro esterno e larghezza della sezione di pneumatici aventi determinate designazioni dimensionali
Appendice 6	Metodi di misurazione delle dimensioni dei pneumatici
Appendice 7	Procedimento per le prove di carico/velocità
Appendice 8	Variazione della capacità di carico in funzione della velocità; pneumatici per veicoli industriali, radiali e diagonali
ALLEGATO III	Disposizioni amministrative relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici
Appendice 1	Scheda informativa di un veicolo
Appendice 2	Certificato di omologazione CE di un tipo di veicolo
ALLEGATO IV	Prescrizioni relative ai veicoli per quanto concerne il montaggio dei pneumatici
ALLEGATO V	Emissioni sonore pneumatico/strada
Appendice 1	Metodo di prova per i livelli sonori del pneumatico/strada — Metodo "corsa a motore spento"
Appendice 2	Verbale di prova
ALLEGATO VI	Specifiche del terreno di prova

⁽¹⁾ Le prescrizioni tecniche per i pneumatici sono analoghe a quelle dei regolamenti nn. 30 e 54 della Commissione economica per l'Europa.»

2. L'allegato I è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE PER L'OMOLOGAZIONE CE DI PNEUMATICI

1. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO
- 1.1. La domanda di omologazione CE di un tipo di pneumatico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, deve essere presentata dal fabbricante del pneumatico.
 - 1.1.1. La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato II deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice 1.
 - 1.1.1.1. La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da uno schema, o da una fotografia rappresentativa, della scolpitura del battistrada e da uno schema che raffigura il pneumatico gonfiato montato sul cerchio di riferimento con le relative dimensioni (vedi punti 6.1.1 e 6.1.2 dell'allegato II), del tipo da omologare.
 - 1.1.1.2. La domanda deve essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorità preposta all'omologazione.
 - 1.1.2. La domanda di omologazione CE ai sensi dell'allegato V deve essere accompagnata, in triplice copia, da una descrizione del tipo di pneumatico, come descritto nella scheda informativa di cui all'appendice 3.
 - 1.1.2.1. La domanda deve essere accompagnata (in tre esemplari) da schemi, disegni o fotografie della o delle scolpiture del battistrada, rappresentativi del tipo di pneumatici.

- 1.1.2.2. La domanda deve inoltre essere accompagnata dal verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico designato o da un numero di campioni in base a quanto disposto dall'autorità preposta all'omologazione.
- 1.2. Il fabbricante può chiedere che l'omologazione CE sia estesa per includere:
- 1.2.1. tipi modificati di pneumatico, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato II, e/o
- 1.2.2. altre designazioni dimensionali del pneumatico e/o marche o denominazioni commerciali del fabbricante e/o sculture del battistrada modificate, per le omologazioni di un tipo ai sensi dell'allegato V.
- 1.3. Fino al 31 dicembre 2005 l'autorità preposta all'omologazione può accettare i laboratori dei fabbricanti di pneumatici come laboratori di prova riconosciuti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CE.
2. ISCRIZIONI
- 2.1. I campioni del tipo di pneumatico per il quale si chiede l'omologazione CE devono riportare in modo chiaramente visibile ed indelebile il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente lasciando spazio sufficiente per l'apposizione del marchio di omologazione CE, come previsto nella sezione 4 del presente allegato.
3. OMOLOGAZIONE CE
- 3.1. Viene concessa l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, della direttiva 70/156/CEE e viene rilasciato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del precedente punto 1.1.1 che soddisfi le prescrizioni dell'allegato II.
- 3.1.1. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato II devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE.
- 3.1.2. Viene concessa l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 70/156/CEE e viene assegnato un numero di omologazione CE per ogni tipo di pneumatico di cui viene chiesta l'omologazione ai sensi del punto 1.1.2 che soddisfi le prescrizioni dell'allegato V.
- 3.2.1. L'omologazione o l'estensione o il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la sospensione definitiva della produzione di un tipo di pneumatico ai sensi dell'allegato V devono essere comunicati agli Stati membri conformemente all'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 70/156/CEE.
- 3.3. A ciascun tipo di pneumatico omologato deve essere assegnato un numero di omologazione CE. Lo stesso Stato membro non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di pneumatico. In particolare, i numeri di omologazione di un tipo assegnati ai sensi dell'allegato II e i numeri di omologazione assegnati di un tipo ai sensi dell'allegato V devono essere differenti.
4. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE
- 4.1. Tutti i pneumatici del tipo per il quale è stata concessa l'omologazione ai sensi della presente direttiva devono recare il corrispondente marchio di omologazione CE.
- 4.2. Il marchio di omologazione CE è composto da un rettangolo all'interno del quale è collocata la lettera "e" minuscola seguita dal numero che contrassegna lo Stato membro che ha concesso l'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Il numero dell'omologazione CE è costituito dal numero di omologazione che figura sul certificato redatto per il tipo di pneumatico, preceduto da due cifre: "00" per i pneumatici destinati ai veicoli commerciali, "02" per i pneumatici destinati alle autovetture.
- 4.2.1. Il rettangolo che costituisce il marchio di omologazione CE deve avere una lunghezza minima di 12 mm ed un'altezza minima di 8 mm. La lettera e i numeri devono avere un'altezza minima di 4 mm.
- 4.3. I marchi e i numeri di omologazione CE, nonché gli eventuali marchi supplementari prescritti all'allegato II, punto 3 (per i pneumatici omologati ai sensi dell'allegato II), devono essere apposti come prescritto al punto 3 suddetto.
- 4.4. I numeri di omologazione assegnati ai sensi dell'allegato V devono essere seguiti dal suffisso "s", in cui "s" è l'abbreviazione della parola "suono".
- 4.5. Qui di seguito è riportato un esempio di marchio di omologazione CE:

e 24

00479

e 3

00687-s

Il pneumatico recante il marchio di omologazione CE sopra illustrato è un pneumatico destinato ai veicoli commerciali (00) che soddisfa i requisiti CE (e) e al quale è stato concesso il marchio di omologazione CE numero 479 in Irlanda (24) ai sensi dell'allegato II, nonché il numero 687-s in Italia (3) ai sensi dell'allegato V.

Nota: I numeri "479" e "687" (numeri di omologazione del marchio CE), nonché il numero "24" e la cifra "3" (lettere e numero degli Stati membri che hanno concesso l'omologazione CE) sono forniti a titolo puramente indicativo.

I numeri di omologazione devono essere posti accanto al rettangolo e possono essere posizionati sopra o sotto, a destra o a sinistra. I caratteri del numero di omologazione devono stare tutti sulla stessa parte della lettera "e" ed essere rivolti nello stesso senso.

5. MODIFICA DEL TIPO DI PNEUMATICO
 - 5.1. Se un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II o dell'allegato V è stato modificato, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
 - 5.2. Una modifica della scolpitura del battistrada di un pneumatico omologato ai sensi dell'allegato II non comporta la ripetizione delle prove prescritte nel medesimo allegato.
 - 5.3. In caso di aggiunta di designazioni dimensionali o di marchi commerciali per una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V, le prescrizioni relative alle nuove prove sono stabilite dall'autorità di omologazione.
 - 5.4. In caso di modifica della scolpitura del battistrada di una gamma di pneumatici omologati ai sensi dell'allegato V una serie rappresentativa di campioni viene sottoposta a nuova prova a meno che l'autorità di omologazione sia certa che non incide sulle emissioni sonore pneumatico/strada.
6. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
 - 6.1. I provvedimenti generali intesi ad assicurare la conformità della produzione sono presi in conformità dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
 - 6.2. In particolare, quando si eseguono i controlli in conformità dell'appendice 1 dell'allegato V per verificare la conformità della produzione, se il livello sonoro del pneumatico sottoposto alla prova non supera i valori limite di cui al punto 4.2 dell'allegato V di più di 1 dB (A), la produzione è considerata conforme alle prescrizioni del punto 4 del medesimo allegato.»
3. Il titolo dell'appendice 1 dell'allegato I si legge come segue:

«Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO

(Allegato II della direttiva 92/23/CEE)»
4. Il titolo dell'appendice 2 dell'allegato I si legge come segue:

«Appendice 2

CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE CE

(pneumatico)

MODELLO

(formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)»
5. Nell'appendice 2 dell'allegato I al punto «Comunicazione concernente» sono aggiunti i trattini seguenti:

«— la sospensione della produzione (!)

— la revoca dell'omologazione (!)»
6. All'allegato I sono aggiunte le seguenti appendici:

«Appendice 3

SCHEDA INFORMATIVA N. ... CONCERNENTE L'OMOLOGAZIONE CE DI UN TIPO DI PNEUMATICO PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

(Allegato V della direttiva 92/23/CEE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia ed includere un indice del contenuto. Eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Per le funzioni controllate da microprocessore, devono essere fornite le informazioni relative alle prestazioni.

1. DATI GENERALI

1.1. Nome del fabbricante:

1.2. Nome e indirizzo del richiedente:

1.3. Indirizzo dello o degli stabilimenti di produzione:

1.4. Marca(marche), denominazione(i) commerciale(i) o marchio(i) di fabbrica da utilizzare per la particolare omologazione di un tipo di pneumatico richiesta.

2. PNEUMATICI

2.1. Classificazione dei pneumatici (classe C1, classe C2 o classe C3)

2.2. Categoria di utilizzazione (normale, da neve o speciale)

2.3. Dettagli delle caratteristiche principali, per quanto concerne gli effetti sulle emissioni sonore pneumatico/strada, della(e) scolpitura(e) del battistrada da utilizzare sulla gamma di dimensioni del pneumatico indicata. Possono essere forniti attraverso un disegno, una fotografia o una descrizione e devono essere sufficienti per consentire all'autorità preposta all'omologazione o al servizio tecnico di stabilire se le eventuali successive modifiche delle caratteristiche principali si ripercuotono negativamente sulle emissioni sonore pneumatico/strada.

Nota: l'effetto delle modifiche di lieve entità nel battistrada o nella costruzione del pneumatico sulle emissioni sonore pneumatico/strada sarà accertato durante i controlli della conformità della produzione.

2.4. Struttura dei pneumatici

2.5. Elenco delle designazioni della scolpitura del battistrada:

(specificare, per ogni marchio di fabbrica o marca o denominazione commerciale, l'elenco delle designazioni dimensionali di cui al punto 2.17 dell'allegato II della direttiva 92/23/CEE indicando, per i pneumatici della classe C1, e ove opportuno, l'iscrizione "Reinforced" o "Extra Load").

Appendice 4

**CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE
(emissioni sonore pneumatico/strada)**

MODELLO

[formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]

Denominazione dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

- l'omologazione CE ⁽¹⁾,
- l'estensione dell'omologazione CE ⁽¹⁾,
- il rifiuto dell'omologazione CE ⁽¹⁾,
- la revoca dell'omologazione CE ⁽¹⁾,
- l'abbandono della produzione ⁽¹⁾,

di un tipo di pneumatico, ai sensi dell'allegato V della direttiva 92/23/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE, per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada.

Omologazione CE n.: Estensione n.:

PARTE I

0. **Dati generali**

- 0.1. Nome del fabbricante:
- 0.2. Nome e indirizzo del richiedente:
- 0.3. Indirizzo dello o degli stabilimenti di produzione:

PARTE II

1. **Altre informazioni**

- 1.1. Marca(marche) e denominazione(i) commerciale(i):
- 1.2. Classificazione dei pneumatici (classe C1, classe C2 o classe C3) ⁽¹⁾:
- 1.3. Categoria di utilizzazione (normale/da neve/speciale) ⁽¹⁾:
- 2. Servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove:
- 3. Data del verbale di prova:
- 4. Numero del verbale di prova:
- 5. Eventuali motivi dell'estensione dell'omologazione:
- 6. Eventuali osservazioni:
- 7. Data e luogo:
- 8. Firma:
- 9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che ha rilasciato l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura inutile.»

- 7. All'allegato IV, il punto 3.1.1 si legge come segue:

«3.1.1. Fatto salvo il punto 3.7.4, ogni pneumatico montato sul veicolo, compreso, se del caso, quello di scorta, deve recare il(i) marchio(i) di omologazione CE, come specificato al punto 4 dell'allegato I, o il marchio di omologazione attestante la conformità con i regolamenti nn. 30 o 54 dell'UNECE. I marchi di omologazione UNECE sono considerati equivalenti soltanto ai marchi di omologazione CE rilasciati ai sensi dell'allegato II.»

- 8. I seguenti allegati e appendici sono inseriti:

«ALLEGATO V

EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente allegato si applica all'omologazione CE dei pneumatici, come componenti, per quanto riguarda le emissioni sonore pneumatico/strada.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni dell'allegato II, ad eccezione della definizione di cui al punto 2.1, che recita quanto segue:

2.1. "Tipo di pneumatico"

In relazione all'omologazione concessa ai sensi del presente allegato (emissioni sonore pneumatico/strada), una gamma di pneumatici comprendente un elenco di designazioni dimensionali del pneumatico (vedi punto 2.17 dell'allegato II), marchi di fabbrica e denominazioni commerciali che non presentano differenze per quanto riguarda le seguenti caratteristiche essenziali:

- il nome del fabbricante,
- la classificazione del pneumatico (vedi punto 2.4 del presente allegato),
- la struttura del pneumatico (vedi punto 2.1.4 dell'allegato II),
- la categoria di utilizzazione (vedi punto 2.1.3 dell'allegato II),
- per i pneumatici della classe C1, "Reinforced" o "Extra Load",
- la scolpitura del battistrada (vedi punto 2.3 della scheda informativa, allegato I, appendice 3).

Nota: l'effetto delle modifiche di lieve entità nel battistrada e nella costruzione del pneumatico sulle emissioni sonore pneumatico/strada sarà accertato durante i controlli della conformità della produzione.

Inoltre, si applicano le seguenti definizioni:

2.2. "Marca o denominazione commerciale"

La denominazione del pneumatico indicata da fabbricante. La marca può essere lo stesso nome del fabbricante e la denominazione commerciale può coincidere con il marchio di fabbrica.

2.3. "Emissioni sonore pneumatico/strada"

Il rumore prodotto dal contatto tra il pneumatico in movimento e la superficie stradale.

2.4. Ai fini del presente allegato si applica la seguente classificazione:

- | | |
|--------------------------|---|
| pneumatici di classe C1: | pneumatici per autovetture (cfr. punto 2.32 dell'allegato II); |
| pneumatici di classe C2: | pneumatici per veicoli commerciali (cfr. punto 2.33 dell'allegato II) con indice della capacità di carico in caso di montaggio semplice ≤ 121 e simbolo della categoria di velocità \geq "N" (cfr. punto 2.29.3 dell'allegato II); |
| pneumatici di classe C3: | pneumatici per veicoli commerciali (cfr. punto 2.33 dell'allegato II) con indice della capacità di carico in caso di montaggio semplice ≤ 121 e simbolo della categoria di velocità \leq "M" (cfr. punto 2.29.3 dell'allegato II) o pneumatici per veicoli commerciali (cfr. punto 2.33 dell'allegato II) con indice della capacità di carico in caso di montaggio semplice ≥ 122 . |

3. PRESCRIZIONI DI MARCATURA

3.1. Oltre alle altre prescrizioni di marcatura previste nel punto 4 dell'allegato I e nel punto 3 dell'allegato II, sul pneumatico devono figurare le indicazioni seguenti:

3.1.1. il nome del fabbricante oppure il marchio di fabbrica; la denominazione commerciale o il marchio di fabbrica.

4. PRESCRIZIONI SULLE EMISSIONI SONORE PNEUMATICO/STRADA

4.1. Prescrizioni generali

La prova del livello delle emissioni sonore pneumatico/strada di cui all'appendice 1 è eseguita su un treno di quattro pneumatici aventi la medesima designazione dimensionale e scolpitura del battistrada rappresentativo della gamma dei pneumatici.

4.2. I livelli di rumore riscontrati in conformità del punto 4.5 dell'appendice 1 non devono superare i seguenti valori limite:

4.2.1. Pneumatici di classe C1, con riferimento alla larghezza nominale della sezione (cfr. allegato II, punto 2.17.1.1) del pneumatico su cui è stata eseguita la prova:

Classe del pneumatico	Larghezza nominale della sezione espressa in mm	Valori limite espressi in dB(A)		
		A	B ⁽¹⁾	C ⁽¹⁾ ⁽²⁾
C1a	≤ 145	72 (*)	71 (*)	70
C1b	> 145 ≤ 165	73 (*)	72 (*)	71
C1c	> 165 ≤ 185	74 (*)	73 (*)	72
C1d	> 185 ≤ 215	75 (**)	74 (**)	74
C1e	> 215	76 (***)	75 (***)	75

(*) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al 30 giugno 2007.

I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal 1° luglio 2007.

(**) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al 30 giugno 2008.

I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal 1° luglio 2008.

(***) I valori limite di cui alla colonna A si applicano fino al 30 giugno 2009.

I valori limite di cui alla colonna B si applicano dal 1° luglio 2009.

⁽¹⁾ Valore meramente indicativo. Il valore definitivo dipenderà dalla modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/43/CE.

⁽²⁾ I valori limite per la colonna C risulteranno dalla modifica della direttiva a seguito della relazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/43/CE.

4.2.1.1. Per i pneumatici rinforzati (o "Extra load") (cfr. allegato II, punto 3.1.8), i valori limite di cui al punto 4.2.1 sono aumentati di 1 dB(A).

4.2.1.2. Per i pneumatici della categoria per uso speciale (cfr. allegato II, punto 2.1.3), i valori limite di cui al punto 6.3.1 sono aumentati di 2 dB(A).

4.2.2. Pneumatici di classe C2, con riferimento alla categoria di utilizzazione (cfr. allegato II, punto 2.1.3) della gamma di pneumatici:

Categoria di utilizzazione	Valore limite espressi in dB(A)
normale	75
neve	77
speciale	78

4.2.3. Pneumatici di classe C3, con riferimento alla categoria di utilizzazione (cfr. allegato II, punto 2.1.3) della gamma di pneumatici:

Categoria di utilizzazione	Valore limite espressi in dB(A)
normale	76
neve	78
speciale	79

Appendice 1

METODO DI PROVA PER I LIVELLI SONORI DEL PNEUMATICO-STRADA METODO "CORSA A MOTORE SPENTO"

0. Introduzione

Il metodo proposto contiene specifiche relative agli strumenti, alle condizioni e al metodo di misura per ottenere il livello sonoro di un treno di pneumatici montati su un veicolo di prova che viaggia ad alta velocità su una determinata superficie stradale. Il livello massimo di pressione sonora è registrato da microfoni situati nel campo remoto durante la corsa a motore spento del veicolo di prova. Il risultato finale per una determinata velocità di riferimento è dato dall'analisi della regressione lineare. Tali risultati non possono essere raffrontati al livello sonoro del pneumatico misurato durante l'accelerazione dovuta ad aumento della potenza del motore o la decelerazione durante la frenatura.

1. Strumenti di misura

1.1. Misurazioni acustiche

Il fonometro o uno strumento di misura equivalente, incluso lo schermo raccomandato dal costruttore, deve essere almeno conforme ai requisiti degli strumenti di tipo 1 della pubblicazione CEI 60651, seconda edizione.

Le misurazioni sono effettuate utilizzando la curva di ponderazione A in frequenza e la curva di ponderazione F nel tempo.

Se si utilizza un sistema che include un controllo periodico del livello sonoro ponderato in base alla curva A, le letture vanno effettuate a intervalli non superiori a 30 minuti.

1.1.1. Calibratura

All'inizio e alla fine di ogni serie di misurazioni, tutto il sistema di misurazione deve essere verificato mediante un calibratore acustico che sia almeno conforme ai requisiti dei calibratori acustici della classe di precisione 1, della pubblicazione CEI 942:1988. Senza ulteriori aggiustamenti, la differenza tra le letture di due controlli consecutivi deve essere inferiore o pari a 0,5 dB. Se questo valore è superato, i risultati delle misurazioni ottenuti dopo l'ultimo controllo soddisfacente vengono scartati.

1.1.2. Conformità ai requisiti

La conformità del dispositivo di calibratura acustica ai requisiti della pubblicazione CEI 60942:1988 è verificata una volta all'anno — e la conformità del sistema di strumentazione ai requisiti della pubblicazione CEI 60651:1979/A1:1993, seconda edizione, è verificata almeno ogni due anni — da un laboratorio autorizzato a effettuare calibrature raffrontabili con le pertinenti norme.

1.1.3. Posizione del microfono

Il o i microfoni devono essere collocati a una distanza di $7,5 \pm 0,05$ m dalla linea di riferimento CC' (cfr. figura 1) della pista e a $1,2 \pm 0,02$ m sopra il suolo. Il suo asse di sensibilità massima deve essere orizzontale e perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC').

1.2. Misurazione della velocità

La velocità del veicolo deve essere determinata mediante strumenti con una accuratezza di ± 1 km/h o meglio quando l'estremità anteriore del veicolo ha raggiunto la linea PP' (cfr. figura 1).

1.3. Misurazione della temperatura

Le misurazioni della temperatura ambiente e della temperatura della superficie di prova sono obbligatorie. I dispositivi di misurazione della temperatura devono avere un'accuratezza di ± 1 °C.

1.3.1. Temperatura ambiente

Il sensore della temperatura deve essere collocato in un luogo sgombro, vicino al microfono in modo tale da essere esposto alle correnti d'aria ma essere al riparo da radiazioni solari dirette. Per questo secondo aspetto è possibile utilizzare uno schermo protettivo o un dispositivo analogo. Il sensore deve essere collocato ad un'altezza di $1,2 \pm 0,1$ m sopra il livello della superficie di prova al fine di limitare l'influsso delle radiazioni termiche emananti dalla superficie di prova con correnti d'aria minime.

1.3.2. Temperatura della superficie di prova

Il sensore della temperatura deve essere collocato in un luogo in cui la temperatura sia rappresentativa della temperatura lungo la traccia delle ruote senza interferire con la misurazione del livello sonoro.

Se è utilizzato uno strumento con sensore di temperatura a contatto, è necessario applicare una pasta a conducibilità termica tra la superficie e il sensore per garantire un contatto termico adeguato.

Se è utilizzato un termometro a radiazione (pirometro), l'altezza va scelta in modo da coprire un'area di misurazione con diametro pari a $\geq 0,1$ m.

1.4. Misurazione del vento

Lo strumento deve essere in grado di misurare la velocità del vento con una tolleranza di ± 1 m/s. Il vento deve essere misurato ad altezza del microfono. Deve essere registrata la direzione del vento con riferimento alla direzione di marcia.

2. Condizioni di misura

2.1. Terreno di prova

Il terreno di prova deve essere costituito da un tratto centrale, circondato da una zona sostanzialmente pianeggiante. Il tratto di misurazione deve essere piano; ai fini delle misurazioni, la superficie di prova deve essere asciutta e pulita. La superficie di prova non deve essere raffreddata artificialmente prima della prova o durante la medesima.

La pista di prova deve essere di natura tale che le condizioni di campo acustico libero tra la sorgente sonora ed il microfono possano essere realizzate con una precisione di ± 1 dB(A). Queste condizioni si considerano soddisfatte se non vi sono grosse strutture sonoriflettenti, quali staccionate, rocce, ponti od edifici, entro un raggio di 50 m dal centro del tratto di misurazione. La superficie della pista di prova e le dimensioni del terreno di prova devono essere conformi all'appendice 2 del presente allegato.

La pista deve presentare una parte centrale di almeno 10 m di raggio sgombra da neve polverosa, erba alta, terra smossa, cenere o elementi analoghi. In prossimità del microfono non deve trovarsi alcun ostacolo che possa avere influssi sul campo acustico; nessuna persona deve trovarsi tra il microfono e la sorgente sonora. L'addetto alle misurazioni e gli eventuali osservatori devono disporsi in modo da non alterare le registrazioni degli strumenti di misura.

2.2. Condizioni meteorologiche

Le misurazioni non devono essere eseguite in cattive condizioni atmosferiche; si deve evitare che i risultati siano falsati da raffiche di vento. Le prove non devono essere effettuate se la velocità del vento all'altezza del microfono supera i 5 m/s.

Le prove non devono essere eseguite se la temperatura ambiente è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C oppure la temperatura della superficie di prova è inferiore a 5 °C o superiore a 50 °C.

2.3. Rumore ambiente

Il livello del rumore di fondo (compreso il rumore del vento) deve essere inferiore di almeno 10 dB(A) rispetto alle emissioni sonore pneumatico/strada misurate. Il microfono può essere protetto dal vento mediante apposito schermo, purché si tenga conto dell'influenza di quest'ultimo sulla sensibilità e sulle caratteristiche direzionali del microfono stesso.

Le misurazioni influenzate da un picco sonoro apparentemente non correlato alle caratteristiche del livello sonoro generale dei pneumatici devono essere ignorate.

2.4. Prescrizioni relative al veicolo di prova

2.4.1. Prescrizioni generali

Il veicolo di prova è un veicolo a motore dotato di quattro pneumatici singoli montati su due assi soltanto.

2.4.2. Carico del veicolo

Il veicolo deve essere caricato in modo da rispettare il carico dei pneumatici di prova come specificato al punto 2.5.2.

2.4.3. Passo

Il passo fra i due assi su cui vengono montati i pneumatici di prova deve essere inferiore a 3,5 m per i pneumatici della classe C1 e inferiore a 5 m per i pneumatici della classe C2 e C3.

2.4.4. Misure atte a minimizzare l'incidenza del veicolo sulle misurazioni del livello sonoro

Per evitare che il rumore dei pneumatici sia influenzato in modo significativo da caratteristiche di costruzione del veicolo di prova, sono previste le seguenti prescrizioni e raccomandazioni.

Prescrizioni:

- a) non devono essere montati alettoni antispruzzo o altri dispositivi aggiuntivi antispruzzo;
- b) non è consentito aggiungere o lasciare, in prossimità dei cerchioni o dei pneumatici, elementi che possano schermare il rumore emesso;

- c) l'assetto delle ruote (convergenza, campanatura e incidenza) deve essere totalmente conforme alle raccomandazioni del costruttore del veicolo;
- d) non è consentito montare nel passaruota o sotto il pianale materiale addizionale per l'assorbimento del rumore;
- e) le sospensioni devono essere in tali buone condizioni da non produrre una riduzione anomala della distanza minima da terra a veicolo caricato conformemente alle prescrizioni di prova. I sistemi di regolazione del livello della carrozzeria, ove esistano, devono essere regolati in modo tale da fornire durante la prova una distanza minima da terra normale per un veicolo vuoto.

Raccomandazioni atte ad evitare rumori parassiti:

- a) si raccomanda la rimozione o la modifica dei componenti del veicolo che possano contribuire al rumore di fondo dello stesso: le rimozioni o modifiche sono registrate nel verbale di prova;
- b) durante la prova occorre verificare che il richiamo dei freni avvenga correttamente onde evitare il rumore di freni;
- c) occorre accertarsi che le ventole elettriche di raffreddamento non siano in funzione;
- d) durante la prova i cristalli e i tetti scorrevoli del veicolo devono essere chiusi.

2.5. Pneumatici

2.5.1. Prescrizioni generali

Devono essere montati sul veicolo di prova quattro pneumatici identici dello stesso tipo e gamma nel caso di pneumatici con un indice della capacità di carico superiore a 121 e per i quali non vi è l'indicazione che devono essere montati doppi, due di questi pneumatici dello stesso tipo e gamma devono essere montati sull'asse posteriore del veicolo di prova; sull'asse anteriore devono essere montati pneumatici di dimensioni adeguate al carico sull'asse, il cui battistrada è levigato a una profondità di incavo minimo al fine di ridurre al minimo l'incidenza del rumore dovuto al contatto pneumatico/strada, mantenendo nel contempo un sufficiente livello di sicurezza. I pneumatici da neve, che possono in taluni Stati membri essere chiodati per consentire una migliore aderenza, sono sottoposti a prova prima della chiodatura. I pneumatici per i quali sono prescritte procedure di montaggio speciali devono essere sottoposti a prova conformemente a tali prescrizioni (ad esempio direzione di rotazione). Prima di essere sottoposti a rodaggio, i pneumatici devono presentare la massima profondità di incavo del battistrada.

La prova deve essere eseguita con cerchioni autorizzati dal fabbricante dei pneumatici.

2.5.2. Carico dei pneumatici

Il carico di prova Q_t per ciascun pneumatico sul veicolo di prova deve essere compreso tra il 50 % e il 90 % del carico di riferimento Q_r ma il carico medio di prova $Q_{t,avr}$ per tutti i pneumatici deve essere pari al 75 % \pm 5 % del carico di riferimento Q_r .

Per tutti i pneumatici il carico di riferimento Q_r corrisponde alla massa associata all'indice della capacità di carico del pneumatico. Qualora l'indice della capacità di carico sia costituito da due cifre separate da una barra(/), la cifra di riferimento è la prima.

2.5.3. Pressione di gonfiamento del pneumatico

Ciascun pneumatico montato sul veicolo di prova deve avere una pressione di prova P_t non superiore alla pressione di riferimento P_r e compresa nell'intervallo:

$$P_r(Q_t/Q_r)^{1,25} \leq P_t \leq 1,1 P_r(Q_t/Q_r)^{1,25}$$

dove P_r è la pressione corrispondente all'indice della pressione iscritto sul fianco.

Per i pneumatici di classe C1 la pressione di riferimento $P_r = 250$ kPa per i "pneumatici normali" e $P_r = 290$ kPa per i "pneumatici rinforzati"; la pressione minima di prova deve essere $P_t = 150$ kPa.

2.5.4. Preparativi da eseguire prima della prova

Prima della prova i pneumatici devono essere rodati per rimuovere eventuali scorie di fabbricazione o altre caratteristiche di scolpitura dovute allo stampaggio. Questa operazione richiede di norma l'equivalente di circa 100 km di uso normale su strada.

I pneumatici devono essere montati sul veicolo di prova nella direzione di rotazione assunta durante il rodaggio.

Prima della prova i pneumatici devono essere riscaldati girando alle condizioni di prova.

3. Metodo di prova

3.1. Condizioni generali

Per tutte le misurazioni il veicolo deve percorrere in linea retta il tratto di misurazione (da AA' a BB') in modo che il piano mediano longitudinale del veicolo sia più vicino possibile alla linea CC'.

Quando la parte anteriore del veicolo di prova ha raggiunto la linea AA', il conducente deve avere innestato la marcia in folle e spento il motore. Se durante la misurazione il veicolo emette un rumore anomalo (ad esempio ventola, autoaccensione), la prova deve essere ripetuta.

3.2. Natura e numero delle misurazioni

Il livello sonoro massimo espresso in decibel ponderati a [dB(A)] è misurato alla prima cifra decimale durante la corsa a motore spento del veicolo fra le linee AA' e BB' (figura 1 — estremità anteriore del veicolo sulla linea AA'; estremità posteriore del veicolo sulla linea BB'). Tale valore costituisce il risultato della misurazione.

Su ciascun lato del veicolo di prova devono essere seguite almeno quattro misurazioni a velocità inferiori a quella di riferimento di cui al punto 4.1 e almeno quattro misurazioni a velocità superiori a quella di riferimento. Tali velocità devono essere ripartite in modo approssimativamente uguale sull'intervallo di velocità specificato al punto 3.3.

3.3. Velocità di prova

La velocità del veicolo di prova deve essere compresa nel seguente intervallo:

- i) da 70 a 90 km/h per i pneumatici di classe C1 e C2;
- ii) da 60 a 80 km/h per i pneumatici di classe C3.

4. Interpretazione dei risultati

Qualora si riscontri una differenza anormale fra il valore massimo e gli altri valori, la misurazione non è valida.

4.1. Determinazione del risultato della prova

La velocità di riferimento V_{ref} utilizzata per determinare il risultato finale è di:

- i) 80 km/h per i pneumatici di classe C1 e C2;
- ii) 70 km/h per i pneumatici di classe C3.

4.2. Analisi della regressione lineare delle misurazioni del livello sonoro

Il livello sonoro pneumatico/strada (non compensato quanto alla temperatura) L_R in dB(A) è determinato mediante un'analisi della regressione secondo la seguente formula:

$$L_R = \bar{L} - a \cdot \bar{v}$$

dove:

\bar{L} è il valore medio dei livelli sonori L_i misurati di dB(A):

$$\bar{L} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i$$

n dove n è il numero delle misurazioni ($n \geq 16$),

\bar{v} è la media logaritmica delle velocità v_i :

$$\bar{v} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n v_i$$

dove

$$v_i = \lg(v_i / v_{ref})$$

a è l'inclinazione della linea di regressione in dB(A)/(decade della velocità):

$$a = \frac{\sum_{i=1}^n (v_i - \bar{v})(L_i - \bar{L})}{\sum_{i=1}^n (v_i - \bar{v})^2}$$

4.3. Correzione della temperatura

Per i pneumatici di classe C2, il risultato finale deve essere normalizzato su una temperatura di riferimento t_{ref} della superficie di prova applicando una correzione della temperatura secondo la seguente formula:

$$L_R(\vartheta_{ref}) = L_R(\vartheta) + K(\vartheta_{ref} - \vartheta)$$

dove ϑ è la temperatura misurata della superficie di prova,

$$\vartheta_{ref} = 20 \text{ °C}$$

Per i pneumatici di classe C1 il coefficiente K è 0,03 dB(A)/°C, quando $\vartheta > \vartheta_{ref}$ e -0,06 dB(A)/°C, quando $\vartheta < \vartheta_{ref}$.

Per i pneumatici di classe C1 il coefficiente K è -0,02 dB(A)/°C.


Se la temperatura misurata della superficie di prova non varia di più di 5 °C nell'ambito di tutte le misurazioni necessarie per determinare il livello sonoro di una serie di pneumatici, la correzione della temperatura può essere fatta solo sul livello sonoro pneumatico/strada finale registrato come indicato sopra, utilizzando la media aritmetica delle temperature misurate. Negli altri casi ogni livello L_i misurato deve essere corretto, utilizzando la temperatura al momento della registrazione del livello sonoro.

Non si procede a correzione della temperatura per i pneumatici di classe C3.

- 4.4. Per tenere conto delle imprecisioni degli strumenti di misura, i risultati determinati come indicato al punto 4.3 devono essere ridotti di 1 dB(A).
- 4.5. Il risultato finale, il livello sonoro pneumatico/strada corretto quanto alla temperatura $L_R(\vartheta_{ref})$ in dB(A), deve essere arrotondato al numero intero immediatamente inferiore.

Figura 1

Posizione dei microfoni per le misurazioni



Appendice 2

VERBALE DI PROVA

Il verbale di prova deve comprendere le seguenti informazioni:

- condizioni meteorologiche, inclusa la temperatura ambiente e la temperatura della superficie di prova per ogni prova;
- data e metodo di controllo della conformità della superficie di prova con la norma ISO 10844:1994;
- larghezza del cerchione di prova;
- dati relativi al pneumatico: costruttore, marca, marchio di fabbrica, dimensione, indice di carico o capacità di carico, simbolo della velocità, pressione di riferimento;
- descrizione e passo del veicolo di prova;
- carico di prova Q_t del pneumatico espresso in N e in percentuale del carico di riferimento Q_r per ciascun pneumatico di prova, carico di prova medio $Q_{t,avr}$ espresso in N e in percentuale del carico di riferimento Q_r nel caso di pneumatici di classe C2;

- g) pressione di gonfiamento a freddo espressa in kPa per ciascun pneumatico di prova;
 - h) velocità di prova quando il veicolo ha superato la linea PP';
 - i) livelli sonori massimi ponderati in A per ciascun transito a motore spento e per ciascun microfono;
 - j) il risultato della prova L_R : livello sonoro ponderato in A in decibel alla velocità di riferimento, corretto per la temperatura (se del caso), espresso fino alla prima cifra decimale;
 - k) l'inclinazione della linea di regressione.»
9. È aggiunto il seguente allegato:

«ALLEGATO VI

SPECIFICHE DEL TERRENO DI PROVA

1. Introduzione

Il presente allegato descrive le specifiche relative alle caratteristiche fisiche e alla costruzione della pista di prova. Tali specifiche basate su una norma speciale ⁽¹⁾ descrivono le caratteristiche fisiche richieste nonché i metodi di prova relativi a dette caratteristiche.

⁽¹⁾ ISO 10844: 1994 — Se in futuro sarà definita dall'ISO una superficie di prova diversa, la norma di riferimento sarà modificata di conseguenza.

2. Caratteristiche della superficie richieste

Si considera una superficie conforme alla presente norma se la struttura ed il tenore di vuoti o il coefficiente di assorbimento acustico sono stati misurati e soddisfano tutti i requisiti di cui ai seguenti punti da 2.1 a 2.4 e se sono stati rispettati i requisiti di progettazione (punto 3.2).

2.1. Tenore di vuoti residui

Il tenore dei vuoti residui VC (voids content) della miscela della pavimentazione della pista di prova non può superare l'8 %. Per la procedura di misurazione vedi il punto 4.1.

2.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Qualora non soddisfi il requisito del tenore di vuoti residui, la superficie è accettabile soltanto se il coefficiente di assorbimento acustico α è $\leq 0,10$. (vedi punto 4.2 per la procedura di misurazione). Il requisito di cui ai punti 2.1 e 2.2 è altresì soddisfatto se si è proceduto unicamente alla misurazione dell'assorbimento acustico e questo è risultato essere $\alpha \leq 0,10$.

Nota: La caratteristica più rilevante è l'assorbimento acustico, benché il tenore di vuoti residui costituisca un criterio più consueto fra i costruttori di strade. Tuttavia, l'assorbimento acustico deve essere misurato soltanto se la superficie non soddisfa i requisiti in materia di vuoti. Ciò è dovuto al fatto che il tenore di vuoti residui sono soggetti a incertezze relativamente grandi sia in termini di misurazioni sia in termini di rilevanza e che pertanto alcune superfici potrebbero essere erroneamente rifiutate se ci si basa unicamente sulla misurazione dei vuoti.

2.3. Profondità di struttura

La profondità di struttura TD (texture depth), misurata secondo il metodo volumetrico (vedi punto 4.3), deve essere:

$$TD \geq 0,4 \text{ mm.}$$

2.4. Uniformità della superficie

Occorre adoprarsi al massimo per garantire una superficie stradale il più possibile uniforme all'interno della zona di prova. Ciò comprende la struttura ed il tenore di vuoti, ma si rilevi parimenti che, se la rullatura è più efficace in taluni punti rispetto ad altri, la struttura può risultare diseguale ed è possibile una uniformità scarsa con conseguenti irregolarità della superficie.

2.5. Periodo di prova

Per verificare se la superficie rimane conforme ai requisiti in materia di struttura e di tenore di vuoti o ai valori di assorbimento acustico previsti nel presente allegato, saranno effettuati controlli periodici, ai seguenti intervalli:

- a) Per il tenore di vuoti residui (VC) o l'assorbimento acustico (α):
 quando la superficie è nuova;
 se la superficie nuova soddisfa il requisito, non sono necessari altri controlli periodici. Se la superficie nuova non è conforme al requisito previsto, è possibile che lo soddisfi in seguito, dato che le superfici tendono ad occludersi e costiparsi con il tempo.
- b) Per la profondità di struttura (TD):
 quando la superficie è nuova;
 all'inizio della prova sul rumore (NB: almeno quattro settimane dopo la costruzione);
 successivamente a cadenza annuale.

3. Progettazione della superficie di prova


3.1. Superficie

Nel progettare la superficie di prova, è importante assicurarsi, a titolo di requisito minimo, che la zona in cui circolano i veicoli che si spostano sul tratto di prova sia rivestita di una pavimentazione di prova specifica, con margini adeguati per una guida sicura ed agevole. Ciò implica che la larghezza della pista sia almeno di 3 m e che la lunghezza della stessa superi le linee AA e BB di almeno 10 m ad ogni estremità. La figura 1 illustra il piano di un terreno di prova adeguato ed indica la superficie minima da preparare, costipare con rulli compressori e rivestire di una superficie di prova specifica. In conformità dell'allegato 5, appendice 1, punto 3.2, le misurazioni devono essere effettuate su entrambi i lati del veicolo. Ciò può essere realizzato utilizzando per le misurazioni due microfoni (uno su ogni lato della pista) e conducendo il veicolo in una direzione oppure utilizzando un microfono su un solo lato della pista e conducendo il veicolo su due direzioni. Se viene applicato l'ultimo metodo, non devono essere rispettati requisiti in materia di superficie sul lato della pista in cui non è ubicato alcun microfono.

Figura 1

Requisiti minimi per la superficie di prova

(La zona scura è denominata "zona di prova")



NOTA — Assenza di grossi ostacoli sonori riflettenti nel raggio indicato.

3.2. Progettazione e preparazione della pavimentazione

3.2.1. Requisiti di progettazione di base

La superficie di prova deve soddisfare quattro requisiti teorici:

- 3.2.1.1. essere di cemento bituminoso denso;
- 3.2.1.2. essere costituita da pietrisco di dimensione massima di 8 mm (con tolleranze fra 6,3 e 10 mm);
- 3.2.1.3. avere uno stato superiore di usura di spessore ≥ 30 mm;
- 3.2.1.4. il legante dovrà essere un bitume con un grado di penetrazione verticale uniforme.

3.2.2. Orientamenti per la progettazione

Nella figura 2 è illustrata una curva granulometrica dei granuli che presenta le caratteristiche richieste, intesa a servire di orientamento al costruttore della superficie di prova. La tabella 1 fornisce inoltre alcuni orientamenti per ottenere la struttura e la durata nel tempo necessarie. La curva granulometrica corrisponde alla formula seguente:


$$P (\% \text{ dei granuli che passano}) = 100(d/d_{\max})^{1/2}$$

dove:

- d = dimensione in mm del vaglio a maglie quadrate,
- d_{\max} = 8 mm per la curva mediana,
- = 10 mm per la curva di tolleranza inferiore,
- = 6,3 mm per la curva di tolleranza superiore.

Figura 2

Curva granulometrica dell'aggregato nella miscela asfaltica, con tolleranze



A quanto precede, si aggiungono le raccomandazioni seguenti:

- a) la frazione di sabbia (0,063 mm < dimensione del vaglio a maglie quadrate < 2 mm) deve contenere non più del 55 % di sabbia naturale e almeno il 45 % di sabbia fine;
- b) la fondazione ed il sottofondo devono assicurare stabilità ed uniformità buone, conformemente alle migliori prassi di costruzione stradale;
- c) il pietrisco deve essere sminuzzato (100 % delle superfici sminuzzate) ed essere costituito di materiale con un'elevata resistenza alla frantumazione;
- d) il pietrisco usato nella miscela deve essere lavato;
- e) non si può aggiungere alla superficie altro pietrisco;
- f) la durezza del legante espressa in valore PEN deve essere 40-60, 60-80 o anche 80-100, secondo le condizioni climatiche del paese considerato. Di norma si deve utilizzare un legante il più possibile duro, fatta salva la conformità con la prassi abituale;
- g) la temperatura della miscela prima della rullatura deve essere scelta in modo da ottenere il tenore di vuoti richiesto mediante una rullatura successiva. Per aumentare le probabilità di soddisfare le specifiche dei punti da 2.1 a 2.4, la densità del secco deve essere studiata non soltanto scegliendo l'opportuna temperatura della miscela, ma anche il numero appropriato di passaggi e l'adeguato rullo compressore.

Tabella 1

Orientamenti per la progettazione

	Valori assegnati		Tolleranza
	Per massa totale di miscela	Per massa dei granuli	
Massa del pietrisco vaglio a maglie quadrate (SM) > 2 mm	47,6 %	50,5 %	± 5
Massa della sabbia 0,063 < SM < 2 mm	38,0 %	40,2 %	± 5
Massa del filler SM < 0,063 mm	8,8 %	9,3 %	± 2
Massa del legante (bitume)	5,8 %	N.A.	± 0,5
Dimensione massimale del pietrisco	8 mm		6,3 — 10
Durezza del legante	[vedasi punto 3.2.2 f)]		
Coefficiente di levigatura accelerata (CLA)	> 50		
Densità del secco relativa alla compattezza Marshall	98 %		

4. Metodo di prova

4.1. Misurazione del tenore di vuoti residui

Ai fini della presente misurazione, occorre prelevare carote sulla pista, in almeno quattro punti diversi, equamente distribuiti sulla superficie di prova compresa fra le linee AA e BB (vedi figura 1). Per evitare la mancanza di omogeneità e di uniformità delle tracce dei pneumatici, le carote non dovrebbero essere prelevate sulle tracce delle ruote propriamente dette, ma in prossimità di esse. Dovrebbero essere prelevate (almeno) due carote in prossimità delle tracce delle ruote e (almeno) una carota a circa metà strada fra le tracce dei pneumatici ed ogni postazione del microfono.

Se si ritiene che il requisito di uniformità non sia soddisfatto (vedi punto 2.4), le carote saranno prelevate in un numero maggiore di punti lungo la superficie di prova.

Il tenore di vuoti residui deve essere stabilito per ogni carota. Si calcherà quindi il valore medio per carota e lo si raffronterà con il requisito del punto 2.1. Inoltre, nessuna carota può avere un tenore di vuoti superiori al 10 %.

Il costruttore della superficie stradale deve preoccuparsi del problema che può presentarsi nel caso che la superficie di prova in cui devono essere prelevate le carote sia riscaldata da tubature o fili elettrici. Tali impianti devono essere programmati attentamente, in relazione al successivo prelievo di altre carote. Si raccomanda di lasciare libere da tubature o fili alcune zone delle dimensioni approssimative di 200 mm × 300 mm o di posizionare detti fili o tubature ad una profondità tale che essi non risultino danneggiati dai prelievi di carote nello strato superficiale.

4.2. Coefficiente di assorbimento acustico

Il coefficiente di assorbimento acustico (incidenza normale) deve essere misurato con il metodo del tubo di impedenza, che utilizza il procedimento illustrato nell'ISO 10534-1: "Acustica — Determinazione del fattore di assorbimento acustico e dell'impedenza acustica mediante il metodo del tubo" ⁽¹⁾.

Quanto ai campioni prelevati, occorre rispettare i medesimi requisiti del tenore di vuoti residui (vedi punto 4.1). L'assorbimento acustico deve essere misurato nella gamma compresa fra 400 e 800 Hz e nella gamma 800-1600 Hz (almeno alle frequenze centrali delle bande di un terzo di ottava). Occorre rilevare i valori massimi per le due gamme di frequenza. Infine, si farà la media dei valori così ottenuti per tutte le carote di prova, per giungere al risultato finale.

⁽¹⁾ Non ancora pubblicata.

4.3. Misurazione della profondità della struttura

Ai sensi della presente norma, le misurazioni della profondità della struttura devono essere effettuate in almeno 10 punti distribuiti uniformemente lungo le tracce delle ruote sul tratto di prova; il valore medio rilevato è confrontato con la profondità di struttura minima prevista. Per la descrizione della procedura, cfr. norma ISO 10844:1994.

5. Stabilità nel tempo e manutenzione

5.1. Influenza dell'invecchiamento

Analogamente a varie altre superfici, si prevede che i livelli del rumore provocato dal contatto pneumatico/fondo stradale, misurati sulla superficie di prova, possano aumentare leggermente nei 6-12 mesi seguenti la costruzione.

La superficie sarà conforme alle caratteristiche richieste almeno quattro settimane dopo la costruzione. L'influenza dell'invecchiamento sul rumore emesso dai camion è di norma inferiore rispetto al rumore emesso dalle automobili.

La stabilità nel tempo è definita essenzialmente dalla levigatura e dalla costipazione dovute ai veicoli che si spostano in superficie e deve essere verificata periodicamente, come stabilità al punto 2.5.

5.2. Manutenzione della superficie

La superficie deve essere liberata dai frammenti vaganti e dalle polveri che potrebbero ridurre sensibilmente l'effettiva profondità di struttura. Nei paesi a clima rigido, si ricorre spesso al sale per snevare le strade. Il sale può alterare temporaneamente o anche in modo permanente la superficie ed aumentare così il rumore: esso è pertanto sconsigliato.

5.3. Ripavimentazione della zona di prova

Se è necessario riparare la pista di prova, è di norma sufficiente ripavimentare soltanto la striscia di prova (di larghezza di 3 m nella figura 1) sulla quale i veicoli si spostano, sempre che la zona di prova ai lati della suddetta striscia soddisfi al requisito relativo al tenore di vuoti residui o all'assorbimento acustico all'atto della misurazione.

6. Documentazione relativa alla superficie e alle prove effettuate su di essa

6.1. Documentazione relativa alla superficie di prova

Occorre comunicare i dati seguenti in un documento che descriva la superficie di prova:

- 6.1.1. ubicazione della pista di prova;
- 6.1.2. tipo e durezza del legante, tipo dei granuli, densità teorica massima del cemento (DR), spessore dello strato superiore di usura e curva granulometrica stabilita mediante le carote prelevate sulla pista di prova;
- 6.1.3. metodo di costipazione (ad esempio, tipo e massa del rullo, numero di passaggi);
- 6.1.4. temperatura della miscela, temperatura dell'aria e velocità del vento durante la costruzione della superficie;
- 6.1.5. data di costruzione della superficie e nome dell'imprenditore;
- 6.1.6. totalità dei risultati delle prove o, almeno, della prova più recente, compresi:

- 6.1.6.1. tenore di vuoti residui di ciascuna carota;
- 6.1.6.2. punti della superficie di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dei vuoti;
- 6.1.6.3. coefficiente di assorbimento acustico di ciascuna carota (se misurato); specificare i risultati per ciascuna carota e ciascuna gamma di frequenze, nonché la media generale;
- 6.1.6.4. punti della zona di prova in cui sono state prelevate le carote per la misurazione dell'assorbimento;
- 6.1.6.5. profondità di struttura, compresi numero di prove e divario standard;
- 6.1.6.6. organismo responsabile delle prove in conformità dei punti 6.1.6.1 e 6.1.6.2 e tipo di materiale utilizzato;
- 6.1.6.7. data della/e prova/e data del prelievo delle carote sulla pista di prova.

6.2. Documentazione relativa al rumore emesso dai veicoli in superficie

Nel documento che descrive la/le prova/e relativa/e al rumore emesso dai veicoli, si dovrà precisare se tutti i requisiti sono stati soddisfatti o no. Si farà riferimento al documento di cui al punto 6.1 che descrive i risultati che verificano tale rispetto dei requisiti.»

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2001

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia e chiude il procedimento per quanto riguarda le importazioni originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia

[notificata con il numero C(2001) 2351]

(2001/602/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 ⁽²⁾, in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CE) n. 230/2001 ⁽³⁾, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio («CFA») originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia e ha accettato gli impegni offerti da alcuni produttori esportatori della Repubblica ceca e della Turchia.
- (2) Non sono state istituite misure provvisorie sulle importazioni originarie della Repubblica di Corea («Corea») e della Malaysia poiché i margini di dumping constatati per questi paesi erano inferiori alla soglia del 2 % stabilita dall'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (in appresso denominato «regolamento di base»).
- (3) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha continuato l'inchiesta sul dumping, il pregiudizio e l'interesse della Comunità. Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono esposte nel regolamento (CE) n. 1601/2001 del Consiglio ⁽⁴⁾ che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente

il dazio antidumping provvisorio istituito nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia.

- (4) L'inchiesta ha confermato le risultanze provvisorie circa l'esistenza di un dumping pregiudizievole da parte delle importazioni originarie della Repubblica ceca, della Russia, della Thailandia e della Turchia. È stato confermato inoltre che i margini di dumping accertati per le importazioni originarie della Corea e della Malaysia erano di entità minima.

B. IMPEGNI

- (5) Dopo l'imposizione delle misure antidumping provvisorie i produttori esportatori della Russia e della Thailandia che hanno cooperato hanno offerto impegni in conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (6) In base a tali impegni, i produttori esportatori in questione hanno accettato di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping.
- (7) La Commissione ritiene che gli impegni offerti dai produttori esportatori in questione possano essere accettati poiché eliminano gli effetti pregiudizievoli del dumping. Queste società forniranno inoltre periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente il rispetto degli impegni. Inoltre, la natura del prodotto, la struttura delle società e l'andamento delle loro vendite sono tali da rendere minimo il rischio di elusione degli impegni.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2.

⁽³⁾ GU L 34 del 3.2.2001, pag. 4.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8) Per consentire alla Commissione di controllare con maggiore efficacia il rispetto da parte delle società degli impegni assunti, al momento della presentazione della richiesta di immissione in libera pratica alle autorità doganali competenti, conformemente agli impegni, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale rilasciata dal produttore esportatore i cui impegni sono stati accettati e contenente almeno gli elementi elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 1601/2001. Queste informazioni permetteranno anche alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l'appropriata aliquota di dazio.

(9) In caso di sospetta violazione, violazione, o revoca dell'impegno, può essere imposto un dazio antidumping, in conformità dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base.

(10) È stato sentito il comitato consultivo, che non ha sollevato obiezioni riguardo all'accettazione degli impegni offerti.

C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(11) Alla luce dei risultati dell'inchiesta riguardanti la Corea e la Malaysia e in considerazione del fatto che il margine di dumping rilevato per questi due paesi è di entità minima, si ritiene opportuno chiudere il procedimento senza imporre misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Corea e della Malaysia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono accettati gli impegni che le società di seguito indicate hanno offerto nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica ceca, della Repubblica di Corea, della Malaysia, della Russia, della Thailandia e della Turchia.

Paese	Società	Codice addizionale TARIC
Russia	Open Joint Stock Company Cherepovetsky Staleprokatny Zavod Russia, 162600, Cherepovets, Vologda Region, ul. 50-letia Oktiabria, 1/33	A217
Tailandia	Usha Siam Steel Ind. Public Company Ltd 888/116 Mahatun Plaza Building, Ploenchit Road, Bangkok 10330, Thailand	A218

Articolo 2

È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di alcuni tipi di cavi di ferro o di acciaio originarie della Repubblica di Corea e della Malaysia.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2001.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione